SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 maggio 2002, n. **127.**

Regolamento recante disciplina delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del registro delle imprese in via telematica, nonché la determinazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti . . . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2002.

Determinazione dei criteri di ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela a favore delle minoranze linguistiche storiche - Esercizio finanziario 2002. . . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 4 giugno 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Delle Vigne Liliana Cristina, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . . Pag. 8

DECRETO 4 giugno 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Uzqueda Ana Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. . . . . Pag. 9

Ministero della salute

DECRETO 5 giugno 2002.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Gangliovet» e «Gangliovet Forte». . . . . Pag. 10

DECRETO 18 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucralfato» . . . . Pag. 10

DECRETO 18 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Disintyl» . . . . Pag. 11

DECRETO 18 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zetalax» . . . . Pag. 12

DECRETO 18 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Remotive». . . . . Pag. 12

DECRETO 18 giugno 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sterades» Pag. 13

Ministero delle attività produttive

DECRETO 10 giugno 2002.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa di consumo «Natura Vera», in Mestre, e nomina, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, del commissario governativo . . . . Pag. 13

DECRETO 10 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Invicta», in Orta Nova, e nomina del commissario liquidatore. . . . . . . Pag. 14

DECRETO 10 giugno 2002.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Edilpopolare A. Gramsci», in Marigliano. Pag. 15

DECRETO 10 giugno 2002.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», in Acerra . . . . . . Pag. 15

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 11 giugno 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società coperativa a r.l. «C.O.S. Cooperativa Orobica servizi», in Brembate Sotto. . . Pag. 16

DECRETO 11 giugno 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società coperativa a r.l. «Orchestra Stabile di Bergamo G. Donizetti», in Bergamo . Pag. 16

DECRETO 14 giugno 2002.

Composizione della commissione di accertamento per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali, presso la sede I.N.P.S. di Varese. Pag. 17

DECRETO 17 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Turistclub soc. coop. a r.l.», in Riccione. . . . . Pag. 17

DECRETO 17 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola soc. coop. Coopservice» a r.l., in Grottammare. . . . . Pag. 18

DECRETO 17 giugno 2002.

Nomina dei rappresentanti dei Coltivatori diretti - mezzadri-coloni, nella speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna. (Decreto n. 8/2002) . . . . Pag. 18

DECRETO 17 giugno 2002.

Nomina dei rappresentanti degli artigiani nella speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna. (Decreto n. 9/2002) . . . . Pag. 19

DECRETO 17 giugno 2002.

Nomina dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali nella speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna. (Decreto n. 10/2002). . . . . . . Pag. 20

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 28 febbraio 2002.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale francese funzionanti presso istituti statali. . . . . Pag. 21

DECRETO 28 febbraio 2002.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali. . . . . Pag. 23

DECRETO 28 febbraio 2002.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo. . . . . Pag. 24

DECRETO 18 giugno 2002.

Abilitazione all'«Istituto di psicoterapia integrata» ad istituire e ad attivare nella sede di Colle Val d'Elsa corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. . Pag. 26

DECRETO 19 giugno 2002.

Modificazioni all'art. 6, comma, 1, lettera *b)*, punto 2, del decreto ministeriale 20 maggio 2002, concernente l'ammissione ai corsi universitari programmati a livello nazionale. Pag. 27

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 26 febbraio 2002.

Rettifica del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, recante norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne taluni loro dispositivi e caratteristiche. Pag. 27

DECRETO 6 giugno 2002.

Conferma e integrazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Piombino . . . . Pag. 28

DECRETO 11 giugno 2002.

Ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Civitavecchia . . . . Pag. 28

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 14 giugno 2002.

Approvazione delle determinazioni adottate dall'organo interprofessionale istituito dal protocollo di accordo, relativo alla denominazione di origine protetta del «Prosciutto di San Daniele», approvato con decreto ministeriate 29 ottobre 1999. Pag. 29

DECRETO 14 giugno 2002.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela Vino Montefalco, costituito per la tutela del vino DOCG «Montefalco Sagrantino» e dei vini DOC «Montefalco» e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n.164 . . . . Pag. 30

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 12 aprile 2002.

Autorizzazione alla società «Ascomservizi CAF Varese S.r.l.», in Varese, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese . . . . Pag. 31

PROVVEDIMENTO 18 aprile 2002.

Autorizzazione alla società «CNA Servizi - CAF Imprese S.r.l.», in Bergamo, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese . . . . Pag. 31

DECRETO 17 giugno 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Legnano . . . . Pag. 32

Agenzia del territorio

DETERMINAZIONE 13 giugno 2002.

Accertamento del periodo dl irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Imperia . . . . Pag. 32

DETERMINAZIONE 13 giugno 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di La Spezia . . . . Pag. 33

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 18 giugno 2002.

Sistema Flumendosa-Campidano: integrazione risorse idriche Medio Flumendosa - Modifica ordinanza n. 294 del 6 giugno 2002. (Ordinanza n. 295) . . . . Pag. 33

Regione Toscana

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello. Interventi relativi alla Laguna di Ponente fino a tutto ottobre 2001. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1134) . . . . Pag. 34

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello. Interventi relativi alla Laguna di Ponente, prosecuzione settembre 2000. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1135) . . . . Pag. 35

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello. Interventi relativi alla Laguna di Ponente fino a tutto settembre 2001. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1136) . . . . Pag. 37

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Evento sismico del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Modifica dell'organizzazione della gestione commissariale per il supporto tecnico al commissario. (Ordinanza n. D/1137) . . . . Pag. 38

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino in provincia di Arezzo. Adeguamento al 4% delle disponibilità finanziarie per le attività di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 132/1999. (Ordinanza n. D/1138) . . . . Pag. 39

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Raccolta delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello. Interventi relativi alla Laguna di Levante fino a tutto dicembre 2001. (Ordinanza F/1139) . . . . Pag. 40

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Raccolta delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello. Interventi relativi alla Laguna di Ponente fino a tutto dicembre 2001. (Ordinanza F/1140) . . . . Pag. 42

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Partecipazione alla VI edizione della Manifestazione Nazionale Laguna d'Italia, Orbetello 28-29-30 settembre. (Ordinanza F/1141) . . . . Pag. 45

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Intervento per il miglioramento qualitativo delle acque nella Laguna di Orbetello. Conterminazione di Orbetello - Agosto 2001. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1142) . . . . Pag. 46

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Realizzazione di una sezione di dissabbiatura a servizio dell'impianto di depurazione di Terrarossa nel comune di Monte Argentario. (Ordinanza n. F/1143) . . . . Pag. 47

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Opere di messa in sicurezza della stazione di sollevamento P6, in località Pozzarello nel comune di Monte Argentario. (Ordinanza n. F/1144) . . . . Pag. 49

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Evento sismico del 21 marzo 1997 nei territori dei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena. Disposizioni organizzative. (Ordinanza n. C/1145) . Pag. 51

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Evento sismico del 21 marzo 1997 nel territorio della provincia di Siena. Modifica dell'organizzazione della gestione commissariale per il supporto tecnico al commissario. (Ordinanza n. C/1146) . . . . Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo . . . . . Pag. 53

Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi di riferimento del 1° luglio 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 53

Quarto elenco dei comuni che hanno deliberato l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001. Pag. 54

Ministero delle attività produttive: Autorizzazione alla società «Interporto di Vado I.O. s.c.p.a.», ad ampliare gli impianti di magazzino generale ai locali ove già esercitava la «Multiterminal s.r.l.», in Vado Ligure . . . . Pag. 60

Regione Puglia:

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Quey Angela Maria, Paolo Francesco, Francesca e Anna Maddalena . . . Pag. 60

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà della soc. Simco S.r.l . Pag. 60

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà della soc. Ventura Germano e Salvatore S.n.c . . . . Pag. 60

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. Todisco Lorenzo. Pag. 60

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Trabucco Carmine, Angela, Emanuela . . . . Pag. 60

Variante al piano particolareggiato dell'agglomerato di Lecce - Surbo proposta dal consiglio di amministrazione del S.I.S.R.I. (ex ASI) con delibera n. 179 del 12 settembre 2000 e con delibera n. 6 del 28 novembre 2000 . . . . Pag. 60

Approvazione del progetto relativo al recupero funzionale dell'immobile rurale denominato Masseria Alfieri, adottato dal c.c. di Ruvo di Puglia, con delibera n. 41 del 26 aprile 1999 . . . . Pag. 60

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della salute in materia di prodotti fitosanitari nel primo trimestre 2002, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001.

02A06782

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 2002, n. **127.**

Regolamento recante disciplina delle modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del registro delle imprese in via telematica, nonché la determinazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che al comma 13 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante le modalità per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1992, che approva la tariffa dell'imposta di bollo di cui al decreto 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, concernente utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto l'articolo 3-*quinquies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-7221 del 24 aprile 2002;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche alla tariffa dell'imposta di bollo

1. Nell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: «1-*ter*. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto .... euro ..... 41,32»;

b) nelle modalità di pagamento, in corrispondenza del comma 1-*ter* è aggiunto il seguente punto: «2. L'imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;

c) nelle note è aggiunta, in fine, la seguente: «1-*ter*. L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico».

Art. 2.

Modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sugli atti trasmessi all'ufficio del registro delle imprese in via telematica o su supporto informatico

1. Ai fini del pagamento dell'imposta di bollo per gli atti di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i soggetti che ne hanno interesse possono presentare all'Ufficio delle entrate competente una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti che potranno essere presentati all'ufficio del registro delle imprese durante l'anno.

2. L'Ufficio delle entrate, sulla base della predetta dichiarazione, procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di presentazione della dichiarazione e il 31 dicembre.

3. Entro il successivo mese di gennaio il contribuente deve presentare all'Ufficio delle entrate una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti emessi nell'anno precedente.

4. L'Ufficio delle entrate, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito dell'imposta dovuta per l'anno in corso.

5. Tale liquidazione viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni dettate per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 maggio 2002

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 296

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), è il seguente:

«13. Al comma 2 dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "Decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi due anni". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalità per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentati all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 3.

— Il testo dell'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi), è il seguente:

«2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».

— Il testo del decreto ministeriale 20 agosto 1992 (Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 1992, n. 196, S.O. n. 106.

— Il testo del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 2000, n. 30.

— L'art. 3-*quinquies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 (Modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo), ha aggiunto il comma 1-*bis* e la nota 1-*bis* all'art. 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per il testo del quale si rimanda alla nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63, S.O. n. 56/L.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio	20.000
1-*bis*. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile: lire	320.000
1-*ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto euro*	*41,32*

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi.

2. L'imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 3, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

1-*bis.* L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.

1-*ter. L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico.».*

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si rimanda alle note alle premesse.

02G0157

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2002.

Determinazione dei criteri di ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela a favore delle minoranze linguistiche storiche - Esercizio finanziario 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il regolamento di attuazione della predetta legge n. 482/1999, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n. 345;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1 del predetto regolamento, che dispone l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cadenza annuale, di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto;

Visto il parere espresso in data 24 gennaio 2002 dal Comitato tecnico consultivo per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000;

Sentita in data 4 aprile 2002 la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Ambito territoriale dei progetti

1. I fondi relativi all'esercizio finanziario 2002 previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni.

2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali abbiano deliberato la delimitazione territoriale prevista dall'art. 3 della legge, salvo che, per le regioni a statuto speciale, tale delimitazione territoriale sia stata effettuata da norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia, ovvero da leggi regionali emanate in base a previsioni di norme costituzionali.

3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta, riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge.

Art. 2.

Caratteristiche dei progetti

1. I progetti di cui al precedente articolo devono essere prevalentemente indirizzati, nella fase di prima attuazione della legge, a garantire nelle pubbliche amministrazioni, ove non dotate di personale linguisticamente idoneo, la presenza di personale interprete e/o traduttore, nonché a favorire l'istituzione, presso le medesime amministrazioni, di sportelli linguistici per i cittadini che utilizzano la lingua minoritaria ammessa a tutela. Nei progetti medesimi deve essere previsto che il rapporto di lavoro degli interpreti e traduttori abbia carattere temporaneo. I progetti devono prevedere, ove possibile, l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.

2. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, i progetti possono concernere:

a) l'istituzione, anche in via sperimentale, di specifici corsi di formazione per il personale dipendente, interpreti, traduttori ed insegnanti, in un quadro di collaborazione tra le istituzioni universitarie e scolastiche e le amministrazioni;

b) l'attivazione di corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche;

c) l'attività e le iniziative connesse alla conoscenza e promozione della legge.

3. Tutti i progetti di cui ai commi precedenti hanno cadenza annuale, e devono essere informati a criteri di economicità ed efficacia nello specifico ambito territoriale; devono inoltre essere corredati da apposita relazione illustrativa, con specifico riferimento agli anzidetti criteri ed al ricorso, ove possibile, a forme di convenzionamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge, e devono indicare analiticamente le spese che si intendono sostenere in ciascun esercizio finanziario.

Art. 3.

Ripartizione dei fondi

1. Le spese dei progetti relativi ad amministrazioni diverse dagli enti locali non possono superare il 50% dell'ammontare dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge.

2. Nella ripartizione dei fondi sono finanziati in via prioritaria i progetti che hanno le caratteristiche indicate all'art. 2, tenendo conto inoltre della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e dell'opportunità di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza.

3. Nel caso le somme di cui ai predetti articoli 9 e 15 risultino comunque insufficienti per il finanziamento dei progetti ritenuti meritevoli ai sensi del comma 2, in sede di ripartizione dei fondi i finanziamenti vengono ridotti proporzionalmente. La riduzione percentuale è comunque inferiore per i progetti aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2002

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 29

02A08621

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 giugno 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Delle Vigne Liliana Cristina, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del presidente della repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza della Sig.ra Delle Vigne Liliana Cristina, nata a Buenos Aires (Argentina) il 21 febbraio 1954, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di licenciatura en psicologia conseguito presso l'«Universidad de Buenos Aires Facultad de Psicologia» il 29 giugno 1994;

Considerato che la richiedente è iscritta nel «Registro» del «Ministerio de Salud» di Buenos Aires dal 16 dicembre 1994, matricola n. 22088;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 28 marzo 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Delle Vigne Liliana Cristina, nata a Buenos Aires (Argentina) il 21 febbraio 1954, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 4 giugno 2002

Il direttore generale: MELE

02A07794

DECRETO 4 giugno 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Uzqueda Ana Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Uzqueda Ana Maria, nata ad Avellaneda (Argentina) il 15 agosto 1964, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico prefssionale argentino di abogada di cui è in possesso, conseguito presso l'«Universidad facultad de Derecheo y Ciencias Sociales» di Buenos Aires rilasciato il 13 dicembre 1989, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che è iscritta nel «Colegio Publico de Abogados» di Buenos Aires dall'11 luglio 1990, come attestato dal «Colegio de Abogados» stesso;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 settembre 2001;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza dei servizi;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Uzqueda Ana Maria, nata ad Avellaneda (Argentina), il 15 agosto 1964, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto penale; 5) diritto processuale penale; 6) diritto amministrativo; 7) ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 giugno 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A07795

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 giugno 2002.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Gangliovet» e «Gangliovet Forte».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, in particolare la disposizione contenuta nel capo V;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i decreti 26 giugno 2000, 14 marzo 2001 del Ministero della sanità in materia di prevenzione e profilassi della trasmissione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Viste le linee guida EMEA in materia di TSE EMEA/410/01;

Visti i decreti con cui fu autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali, indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario nelle sedute del 16-18 maggio 2001 e 11 marzo 2002, la quale dopo aver esaminato l'ulteriore documentazione presentata non ha ritenuto opportuno che il rapporto rischio/beneficio indotto dai medicinali in questione sia tale da consentire una deroga al decreto ministeriale 14 marzo 2001 se non in casi «estremamente eccezionali» ove il beneficio per la salute dell'uomo e degli animali sia rilevante rispetto al rischio;

Ritenuto ai sensi dell'art. 1 del decreto 14 marzo 2001 sussistano gli elementi per procedere alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari in questione;

Decreta:

Art. 1.

È revocata per le motivazioni indicate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario:

GANGLIOVET - A.I.C. n. 101153017;

GANGLIOVET FORTE - A.I.C. n. 101153029.

Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a., in Abano Terme (Padova).

Il provvedimento riguarda tutte le preparazioni e confezioni dei medicinali suddetti.

I medicinali veterinari non possono essere più venduti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2002

Il direttore generale: MARABELLI

02A08727

DECRETO 18 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucralfato».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione

da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 30 aprile 2002 della ditta Finmedical S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

SUCRALFATO:

astuccio 40 compresse masticabili 1 g - A.I.C. n. 032885 016;

30 bustine granulato sospensione orale 1 g - A.I.C. n. 032885 028;

30 bustine granulato sospensione orale 2 g - A.I.C. n. 032885 030.

Ditta Finmedical S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A08682

DECRETO 18 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Disintyl».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 10 aprile 2002 della ditta Zeta farmaceutici S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto diri-

genziale 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

DISINTYL - soluzione flacone con nebulizzatore 100 ml - A.I.C. n. 033106 028.

Ditta Zeta farmaceutici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A08693

DECRETO 18 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zetalax».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 10 aprile 2002 della ditta Zeta farmaceutici S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ZETALAX - BB 18 supposte - A.I.C. n. 028837 021.

Ditta Zeta farmaceutici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A08694

DECRETO 18 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Remotive».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2002 - supplemento ordinario n. 116, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Biofutura Pharma S.p.a. datata 10 giugno 2002, titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

REMOTIVE:

«250 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 033860 014;

«250 mg compresse rivestite» 60 compresse rivestite - A.I.C. n. 033860 026;

«250 mg compresse rivestite» 100 compresse rivestite - A.I.C. n. 033860 038.

Ditta Biofutura Pharma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A08695

DECRETO 18 giugno 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sterades».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 5 giugno 2002 della ditta Galderma Italia S.p.a.;

Decreta:

È sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, la specialità medicinale:

STERADES - «0,05 g/100 g crema» tubo 50 g - A.I.C. n. 033735046.

Ditta Galderma Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, alla ditta interessata.

Roma, 18 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A08692

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 giugno 2002.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa di consumo «Natura Vera», in Mestre, e nomina, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, del commissario governativo.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2 lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le numerose irregolarità amministrativo-contabili, tra cui il mancato ripianamento delle perdite, emerse dal verbale ispettivo del 24 giugno 1999 nei confronti della società cooperativa di consumo «Natura Vera», con sede in Mestre (Venezia), non eliminate neppure a seguito di diffida, come risulta dal verbale di accertamento in data 14 marzo 2001;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che le irregolarità riscontrate costituiscano presupposto per il commissariamento dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di consumo «Natura vera», con sede in Mestre (Venezia), costituita in data 31 marzo 1987 a rogito notaio dott. Antonino Polizzi.

Art. 2.

Il dott. Michele Giorgiutti residente in Venezia, Cannaregio 2346, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08622

DECRETO 10 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Invicta», in Orta Nova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi dell'8 novembre 1999 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Invicta», con sede in Orta Nova (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Invicta», con sede in Orta Nova (Foggia), via E. De Maio n. 15, costituita in data 23 aprile 1977 con atto a rogito del notaio dott. Leonardo Pia Maria Andrea Giuliani di San Ferdinando di Puglia (Foggia), omologato dal Tribunale di Foggia con decreto 14 maggio 1977, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. De Pascale Silvio con studio in Foggia, Viale Michelangelo n. 177, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08623

DECRETO 10 giugno 2002.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Edilpopolare A. Gramsci», in Marigliano.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile con nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1997 con il quale la società cooperativa edilizia «Edilpopolare A. Gramsci», con sede in Marigliano (Napoli) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Salvatore Catuogno;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1998 con il quale la dott.ssa Marina Liguori è stata nominata commissario governativo in sostituzione del rag. Salvatore Catuogno più volte sollecitato a relazionare;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999 con il quale il quale il dott. Vittorio Marone è stato nominato commissario governativo in sostituzione della dott.ssa Marina Liguori dimessasi dall'incarico;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999 con il quale il dott. Roberto Sparano è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Vittorio Marone che non ha accettato l'incarico;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2000 con il quale il dott. Francesco Gioiello è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Roberto Sparano che non ha accettato l'incarico;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000 con il quale l'avv. Vittorio Ricci è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Francesco Gioiello più volte sollecitato a relazionare;

Vista la relazione del commissario governativo con la quale egli nel rappresentare la situazione della società, ha richiesto una ulteriore proroga di dodici mesi del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti all'avv. Vittorio Ricci commissario governativo della società cooperativa edilizia «Edilpopolare A. Gramsci», con sede in Marigliano (Napoli), sono prorogati fino al 31 dicembre 2002.

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08624

DECRETO 10 giugno 2002.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», in Acerra.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», con sede in Acerra (Napoli), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Nicola Ermini;

Vista la relazione del commissario governativo datata 17 aprile 2002;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta.

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Nicola Ermini commissario governativo della società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», con sede in Acerra (Napoli), sono prorogati per ulteriori dodici mesi.

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08625

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 giugno 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società coperativa a r.l. «C.O.S. Cooperativa Orobica Servizi», in Brembate Sotto.

IL DIRIGENTE REGGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso d'omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative che non ottemperano al pagamento del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione che attribuisce, nell'attuale fase di transizione, alle direzioni provinciali del lavoro, senza soluzione di continuità, i compiti relativi alla predetta materia, sino alla piena attuazione dei provvedimenti d'organizzazione dell'ufficio territoriale di governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 298/2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione: società cooperativa a r.l. «C.O.S. Cooperativa Orobica Servizi», con sede sociale in Brembate Sotto (Bergamo), costituita in data 10 novembre 1993 per rogito del notaio dott. Mauro Bolzoni, iscritta al registro ditte con il n. 276485 (BUSC n. 2215/264603), in quanto non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000 (ex art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47 del 14 dicembre 1947).

Avverso il presente decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione quarta, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Bergamo, 11 giugno 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A08631

DECRETO 11 giugno 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società coperativa a r.l. «Orchestra Stabile di Bergamo G. Donizetti», in Bergamo.

IL DIRIGENTE REGGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso d'omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative che non ottemperano al pagamento del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie, entro il biennio di riferimento;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione che attribuisce, nell'attuale fase di transizione, alle direzioni provinciali del lavoro, senza soluzione di continuità, i compiti relativi alla predetta materia, sino alla piena attuazione dei provvedimenti d'organizzazione dell'ufficio territoriale di governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 298/2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione: società cooperativa a r.l. «Orchestra Stabile di Bergamo G. Donizetti», con sede sociale in Bergamo, costituita in data 29 novembre 1986 per rogito del notaio dott. Antonio Parimbelli, repertorio n. 52280, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 232438 di repertorio economico amministrativo

(B.U.S.C. n. 1865/223851), in quanto non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000 (ex art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47 del 14 dicembre 1947).

Avverso il presente decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione quarta, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Bergamo, 11 giugno 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A08632

DECRETO 14 giugno 2002.

Composizione della commissione di accertamento per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali, presso la sede I.N.P.S. di Varese.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Vista la legge n. 172 del 9 giugno 1999 che dispone la riapertura del termine per la regolazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali;

Visti gli articoli 5 e 6 della legge n. 36/1974, «Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto sia stato risolto per motivi politici e sindacali»;

Vista la legge n. 648 del 19 dicembre 1979 che ha disposto la proroga del termine di cui alla legge n. 36/1974;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla composizione e competenze del comitato I.N.P.S.;

Viste le richieste di designazione protocollo n. 5249 e n. 5250 del 26 ottobre 2001 e le segnalazioni del dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Varese e del comitato I.N.P.S. di Varese, rispettivamente del 6 novembre 2001, protocollo n. 437 e dell'11 giugno 2002 (pervenuta via fax);

Decreta:

È costituita la commissione di accertamento per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali.

La stessa è operativa presso la sede I.N.P.S. di Varese ed è così composta:

presidente: dott. Renato Buonomo - dirigente direzione provinciale del lavoro di Varese o suo delegato;

componenti:

dott. Mario Saccone - capo dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - in caso di sua assenza ed impedimento il sostituto: dott.ssa Luigia Esposito;

sig. Paolo Sturiale - rappresentante dei lavoratori dipendenti in comitato I.N.P.S.

La presente commissione sarà di durata massima pari a quella del comitato.

Varese, 14 giugno 2002

Il dirigente provinciale: BUONOMO

02A08630

DECRETO 17 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Turistclub soc. coop. a r.l.», in Riccione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RIMINI

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa Direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Acquisito il parere espresso con voto unanime dal Comitato centrale per le cooperative, di cui agli articoli 18, 19 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nella riunione del 5 marzo 2002 in ordine alla necessità di adottare il

provvedimento di scioglimento d'ufficio nei confronti della società cooperativa di seguito citata, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa:

«Turistclub soc. coop. a r.l.», con sede in Riccione, via Tassoni n. 20, costituita per rogito notaio Ortolani dott. Luigi di Rimini in data 29 novembre 1996, repertorio n. 522237, raccolta n. 4049, omologato dal tribunale di Rimini in data 16 gennaio 1997, depositato in cancelleria in data 27 febbraio 1997, iscritto nel registro società (ora registro imprese) al n. 47771, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 201/276799.

Rimini, 17 giugno 2002

Il direttore provinciale: DAMIANI

02A08704

DECRETO 17 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola soc. coop. Coopservice» a r.l., in Grottammare.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la relazione dell'accertamento del 19 ottobre 2000 effettuato nei confronti della società cooperativa «Piccola soc. coop. coopservice» a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 1 del codice civile ed accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 18 aprile 2002, trasmesso con nota n. 1.444.683/P del 30 maggio 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Piccola soc. coop. Coopservice» a r.l., con sede in Grottammare, costituita per rogito notaio Campana Carlo in data 15 gennaio 1998, repertorio 7767, registro società n. 17887/1998 presso la C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno, BUSC n. 1332/282270, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Ascoli Piceno, 17 giugno 2002

Il direttore provinciale: RICCI

02A08705

DECRETO 17 giugno 2002.

Nomina dei rappresentanti dei Coltivatori diretti - mezzadri-coloni, nella speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna. (Decreto n. 8/2002).

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RAVENNA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.G. previdenza e assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989 su richiamata;

Visto il proprio decreto n. 6 del 6 giugno 2002 di costituzione del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

Federazione provinciale coltivatori diretti;

C.I.A. - Confederazione Italiana Agricoltori;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture operative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi integrativi e aziendali di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto di dover chiedere le designazioni alle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria a livello locale, in base ai criteri stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Tenuto conto degli elementi e dei dati acquisiti in merito;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano - maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Federazione provinciale coltivatori diretti;

C.I.A. - Confederazione Italiana Agricoltori;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria operanti nella provincia di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati i rappresentanti dei coltivatori diretti-mezzadri - coloni, nella speciale commissione del comitato provinciale dell'l.N.P.S. di Ravenna nelle seguenti persone:

sig.ra De Quarto dott.ssa Barbara (Federazione provinciale coltivatori diretti);

sig. Falcioni geom. Giuseppe (Federazione provinciale coltivatori diretti);

sig.ra De Lorenzi Floriana (C.I.A.);

sig.ra Bracci Tiziana (C.I.A.).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ravenna, 17 giugno 2002

Il direttore provinciale: CARBONE

02A08706

DECRETO 17 giugno 2002.

Nomina dei rappresentanti degli artigiani nella speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna. (Decreto n. 9/2002).

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RAVENNA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'l.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.G. previdenza e assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989 su richiamata;

Visto il proprio decreto n. 6 del 6 giugno 2002 di costituzione del Comitato provinciale dell'l.N.P.S. di Ravenna;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

C.N.A. - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Associazione provinciale di Ravenna;

Confartigianato - F.A.P.A. della provincia di Ravenna;

C.A.S.A. - Confederazione autonoma sindacati artigiani;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture operative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi integrativi e aziendali di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto di dover chiedere le designazioni alle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria a livello locale, in base ai criteri stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Preso atto che non ha fornito i dati richiesti la seguente organizzazione sindacale C.A.S.A. - Confederazione autonoma sindacati artigiani;

Tenuto conto degli elementi e dei dati acquisiti in merito;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

C.N.A. - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Associazione provinciale di Ravenna;

Confartigianato - F.A.P.A. della provincia di Ravenna;

Viste le designazioni efettuate dalle competenti organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria operanti nella provincia di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati i rappresentanti degli artigiani nella speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna nelle seguenti persone:

sig.ra Nadia Vitali (C.N.A.);

sig. Massimo Tassinari (C.N.A.);

sig. Ermes Naccari (Confartigianato - F.A.P.A.);

sig. Sergio Sangiorgi (Confartigianato - F.A.P.A.).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ravenna, 17 giugno 2002

Il direttore provinciale: CARBONE

02A08707

DECRETO 17 giugno 2002.

Nomina dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali nella speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna. (Decreto n. 10/2002).

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RAVENNA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.G. previdenza e assistenza sociale, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989 su richiamata;

Visto il proprio decreto n. 6 del 6 giugno 2002 di costituzione del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

A.S.C.O.M. Confcommercio della provincia di Ravenna - Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Ravenna;

Confesercenti di Ravenna;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture operative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi integrativi e aziendali di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto di dover chiedere le designazioni alle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria a livello locale, in base ai criteri stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Tenuto conto degli elementi e dei dati acquisiti in merito;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

A.S.C.O.M. Confcommercio della provincia di Ravenna - Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Ravenna;

Confesercenti di Ravenna;

Viste le designazioni efettuate dalle competenti organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria operanti nella provincia di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati i rappresentanti degli esercenti attività commerciali nella speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna nelle seguenti persone:

sig.ra Graziella Finotti (A.S.C.O.M.);

sig. Attilio Caravita (A.S.C.O.M.);

sig. Primo Pezzi (Confesercenti);

sig.ra Loretta Emiliani (Confesercenti).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ravenna, 17 giugno 2002

Il direttore provinciale: CARBONE

02A08708

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 febbraio 2002.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale francese funzionanti presso istituti statali.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme sui *curricoli* delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono stati autorizzati, a decorrere dagli anni scolastici 1996-1997 e 1997-1998 il funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale;

Visto il protocollo culturale tra l'Italia e la Francia del 24 giugno 1992;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;

Visto il decreto ministeriale n. 20(*) del 28 febbraio 2002, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato per l'anno scolastico 2001-2002;

Visto il decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2002 relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale n. 22 del 28 febbraio 2002, concernente le norme per lo svolgimento nell'anno scolastico 2001-2002 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;

Visto il decreto ministeriale n. 243 del 26 ottobre 2000, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale n. 9 del 25 gennaio 2002, con il quale è stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;

Visto il decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000 concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Viste le note n. 168 del 18 febbraio 1999 e n. 352 del 29 marzo 1999 dell'ambasciata di Francia concernenti, rispettivamente, i contenuti della quarta prova e la durata di essa;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;

(*) Il decreto ministeriale n. 20 reca il n. 93 nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2002.

Decreta:

Art. 1.

Validità e corrispondenza del diploma

Il diploma rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale francese, ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, conseguito al termine del corso autorizzato con decreti ministeriali 15 luglio 1996 e 3 luglio 1997, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore francesi, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

Art. 2.

Commissioni giudicatrici

Nelle commissioni che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art. 1 è assicurata la presenza dei commissari di francese per la lingua francese e di quello della materia veicolata nella lingua francese.

È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art. 3.

Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso le sezioni ad opzione internazionale francese, attesa la peculiarità del corso di studi delle sezioni medesime.

Art. 4.

Prove di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio:

1) per la prima prova scritta disciplinata dal decreto ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002, la durata prevista è di sei ore;

2) la seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo decreto ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002:

per l'indirizzo linguistico (durata sei ore) si svolgerà in lingua inglese o tedesca, a scelta del candidato;

per l'indirizzo classico (durata sei ore) la prova consisterà nella versione dal latino;

per l'indirizzo scientifico (durata cinque ore) la prova verterà su problemi di matematica;

3) la terza prova scritta è disciplinata dal decreto ministeriale n. 429/2000, citato nelle premesse;

4) la quarta prova scritta in lingua francese (durata sei ore), effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, prevede una delle seguenti modalità di svolgimento a scelta del candidato, tra:

«Etude d'un texte argumentatif»: la prova verte su un testo argomentativo che consta di un massimo di 700 parole; il brano può venire tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Comprende due parti:

a) questionario contenente tre o quattro domande precise e graduali, destinate a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;

b) produzione di un testo destinato a condurre lo studente a discutere, confutare, sostenere, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano;

«Etude d'un texte littéraire»: la prova verte su un brano attinente ai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.) e comprende due parti:

a) due o tre domande volte a guidare l'esame metodico del brano;

b) due o tre domande di analisi, di interpretazione o di commento, destinate a suscitare, nel candidato, una riflessione personale sul brano;

«Composition française»: questa prova è destinata ad accertare e valutare la personale cultura letteraria;

5) il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998.

Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:

francese seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Nel corso dell'esposizione, il candidato esegue una lettura sistematica del testo al fine di evidenziarne le linee essenziali e risponde alle domande dell'esaminatore riguardanti il testo. La prova verte su due opere complete o due raccolte di testi di una stessa tematica o problematica, che coinvolga più testi appartenenti a generi o secoli diversi. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi;

storia in lingua francese: commento ed analisi di documenti di varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare l'argomento a lui proposto.

Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi.

Art. 5.

Valutazione

La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

Art. 6.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni vigenti per gli esami di Stato relativi ai corsi sperimentali di cui al decreto ministeriale del 28 febbraio 2002, n. 22.

Roma, 28 febbraio 2002

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 147

02A08696

DECRETO 28 febbraio 2002.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme sui *curricoli* delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Visti i decreti ministeriali con i quali è stato autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 il funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale;

Visto il protocollo culturale tra l'Italia e la Spagna del 30 ottobre 1997;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;

Visto il decreto ministeriale n. 20(*) del 28 febbraio 2002, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato per l'anno scolastico 2001-2002;

Visto il decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

(*) Il decreto ministeriale n. 20 reca il n. 93 nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2002.

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2002 relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale n. 22 del 28 febbraio 2002, concernente le norme per lo svolgimento nell'anno scolastico 2001-2002 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;

Visto il decreto ministeriale n. 243 del 26 ottobre 2000, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale n. 9 del 25 gennaio 2002, con il quale è stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;

Visto il decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000 concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Vista la nota del 2 marzo 1999 dell'ambasciata di Spagna concernente i contenuti della quarta prova;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;

Decreta:

Art. 1.

Validità e corrispondenza del diploma

Il diploma dell'esame di Stato, conseguito al termine dei corsi autorizzati con decreti ministeriali 3 luglio 1997, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore spagnoli, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

Art. 2.

Commissioni giudicatrici

Nelle commissioni che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art. 1 è assicurata la presenza dei commissari di spagnolo per la lingua spagnola e di quello della materia veicolata nella lingua spagnola.

È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'ambasciata di Spagna, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art. 3.

Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso le sezioni ad opzione internazionale spagnola, attesa la peculiarità del corso di studi delle sezioni medesime.

Art. 4.

Prove di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio:

1) la prima prova scritta disciplinata dal decreto ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002, la durata è di sei ore;

2) la seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo decreto ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002:

per l'indirizzo linguistico (durata sei ore) si svolgerà in una lingua straniera diversa dallo spagnolo a scelta del candidato;

per l'indirizzo classico (durata sei ore) la prova consisterà nella versione dal latino;

per l'indirizzo scientifico (durata sei ore) la prova verte su problemi di matematica;

3) la terza prova scritta è disciplinata dal decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, citato nelle premesse;

4) la quarta prova scritta, effettuata il giorno successivo allo svolgimento della terza prova, si articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la letteratura spagnola (durata due ore) e la storia veicolata in spagnolo (durata due ore).

Prova di letteratura spagnola (2 ore):

Il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti. Il modello prescelto riguarda:

a) analisi di un testo letterario scelto fra le letture obbligatorie dell'ultimo anno, seguita da un commento critico e stilistico del brano che evidenzi anche il contesto letterario, storico, ideologico ed estetico;

b) risposta a due domande: una di letteratura sull'autore del testo ed un'altra sui costrutti linguistici usati.

Prova di storia (due ore):

l'alunno sceglie fra due modelli proposti. Il modello prescelto riguarda:

a) analisi e risposta a quattro domande relative a un testo breve di carattere storico, giuridico-amministrativo o politico;

b) definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico;

c) tema su di un argomento storico;

5) il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998. Esso, inoltre, prevede domande in spagnolo formulate dalla commissione sui contenuti del programma della materia veicolata in tale lingua nell'ultimo anno.

Art. 5.

Valutazione

La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove.

Art. 6.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni vigenti per gli esami di Stato relativi ai corsi sperimentali di cui al decreto ministeriale del 28 febbraio 2002, n. 22.

Roma, 28 febbraio 2002

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 150

02A08697

DECRETO 28 febbraio 2002.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme sui *curricoli* delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Visti i decreti ministeriali con i quali è stato autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1996-1997 il funzionamento dei quinquenni sperimentali coordinati di liceo classico europeo ed i relativi programmi disciplinari, con particolare riferimento alle tipologie di verifica;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;

Visto il decreto ministeriale n. 20(*) del 28 febbraio 2002, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato per l'anno scolastico 2001-2002;

Visto il decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2002 relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale n. 22 del 28 febbraio 2002, concernente le norme per lo svolgimento nell'anno scolastico 2001-2002 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2000, n. 243, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale n. 9 del 25 gennaio 2002, con il quale è stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;

Visto il decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000 concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;

Vista la nota n. 1045 del 6 novembre 1997 con la quale l'ambasciata di Francia in Roma conferma la disponibilità a rilasciare l'attestazione di acquisita competenza della lingua francese ai candidati agli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo;

Premesso che l'esame di Stato anche per le sezioni di liceo classico europeo si conclude con l'assegnazione del voto in centesimi attribuito secondo quanto stabilito dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

(*) Il decreto ministeriale n. 20 reca il n. 93 nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2002.

Ritenuta la necessità di disciplinare con norme particolari lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo, in relazione alla specificità del corso di studi svolto;

Decreta:

Art. 1.

Prove di esame

L'esame consta di tre prove scritte e di un colloquio:

1) la prima prova scritta è strutturata secondo le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002;

2) la seconda prova scritta riguarda la disciplina «lingua e letterature classiche».

Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad una sintesi in italiano del loro contenuto e ad un questionario di comprensione e comparazione.

I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta, e le risposte al questionario;

3) la terza prova è strutturata secondo le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 429/2000;

4) il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998;

5) gli alunni delle istituzioni scolastiche ove si svolgono esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo, nel caso in cui sia stato loro impartito l'insegnamento di lingua e letteratura francese e sia stata veicolata una disciplina del piano di studi in lingua francese, qualora intendano conseguire l'attestation rilasciata dall'ambasciata di Francia, debbono superare le seguenti prove il cui esito non incide sulla valutazione finale da attribuire all'esame di Stato:

1) una prova scritta (durata sei ore) in lingua francese effettuata dal candidato a scelta tra:

«Etude d'un texte argumentatif»: la prova verte su un testo argomentativo che consta di un massimo di 700 parole; il brano può venire tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Comprende due parti:

a) tre o quattro domande precise e graduali, destinate a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;

b) produzione di un testo destinato a condurre lo studente a discutere, confutare, sostenere, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano;

«Etude d'un texte littéraire»: la prova verte su un brano attinente ai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.). Comprende due parti:

a) due o tre domande volte a guidare l'esame metodico del brano;

b) due o tre domande di analisi, di interpretazione o di commento, destinate a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano;

«Composition française»: questa prova è destinata ad accertare e valutare la personale cultura letteraria;

2) il colloquio, relativamente alla disciplina veicolata in francese (storia, geografia, storia dell'arte) prevede il commento e l'analisi di documenti di varia natura e la conoscenza della letteratura francese, secondo il programma svolto nell'ultimo anno di corso.

A tal fine il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Nel corso dell'esposizione, il candidato esegue una lettura sistematica del testo al fine di evidenziarne le linee essenziali e risponde alle domande dell'esaminatore riguardanti il testo. La prova verte su due opere complete o due raccolte di testi di una stessa tematica o problematica, che comporti più testi appartenenti a generi o secoli diversi; il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi.

Art. 2.

Commissioni giudicatrici

Qualora il consiglio di classe in sede di designazione dei componenti delle commissioni non abbia designato il docente di lingua francese e quello della disciplina veicolata in tale lingua, il dirigente scolastico designa i rispettivi docenti in possesso delle necessarie competenze. Essi procedono, sotto la vigilanza ed il coordinamento del presidente della commissione, all'espletamento dell'esame finalizzato al conseguimento dell'attestation, le cui prove sono comunque svolte in tempi diversi rispetto a quelli degli esami di Stato e, precisamente:

la prova scritta il giorno successivo a quello previsto per la terza prova; il colloquio in prosecuzione di quello previsto per l'esame di Stato.

È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art. 3.

Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere esami di Stato presso le sezioni di liceo classico europeo, attesa la peculiarità del corso di studi delle sezioni medesime.

Art. 4.

R i n v i o

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 22 del 28 febbraio 2002.

Roma, 28 febbraio 2002

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 148

02A08698

DECRETO 18 giugno 2002.

Abilitazione all'«Istituto di psicoterapia integrata» ad istituire e ad attivare nella sede di Colle Val d'Elsa corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'«Istituto di psicoterapia integrata», con sede in Colle Val d'Elsa (Siena);

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 17 maggio 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'«Istituto di psicoterapia integrata» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Colle Val d'Elsa (Siena) ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2002

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

02A08723

DECRETO 19 giugno 2002.

Modificazioni all'art. 6, comma, 1, lettera *b)*, punto 2, del decreto ministeriale 20 maggio 2002, concernente l'ammissione ai corsi universitari programmati a livello nazionale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2002, con il quale sono stati definiti, per l'anno accademico 2002/2003, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari programmati a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 2 agosto 1999, n. 264;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una rettifica del richiamato decreto ministeriale ed, in particolare dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, punto 2 perché, in caso di parità di voti, siano individuati dalle commissioni giudicatrici, i quesiti relativi agli argomenti per i quali prevale il relativo punteggio;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 6, comma 1, lettera *b)*, punto 2, del decreto ministeriale 20 maggio 2002 in premesse citato, la locuzione «per i corsi di laurea afferenti alla classe 4/S» è sostituita dalla seguente «per i corsi di laurea afferenti alla classe 4 e 4/S».

Roma, 19 giugno 2002

Il Ministro: MORATTI

02A08691

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 febbraio 2002.

Rettifica del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, recante norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne taluni loro dispositivi e caratteristiche.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991. pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1992, recante norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne taluni loro dispositivi e caratteristiche;

Visto, in particolare, l'ultimo capoverso del punto 3.1 del capo VI dell'allegato 8 al decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991 dove si legge «la sorgente di energia deve poter essere disinserita dal motore»;

Visto l'ultimo capoverso del punto 3.1 dell'allegato VI alla direttiva 89/173/CEE, dove si legge «che la sorgente di energia non deve poter essere disinserita dal motore»;

Rilevato quindi che, per errore materiale, la menzionata disposizione del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991 è stata redatta in modo non conforme alla corrispondente disposizione della direttiva 89/173/CEE;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nell'ultimo capoverso del punto 3.1. del capo VI dell'allegato 8 al decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, le parole «la sorgente di energia deve poter essere disinserita dal motore» sono sostituite dalle parole «la sorgente di energia non deve poter essere disinserita dal motore».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

02A08709

DECRETO 6 giugno 2002.

Conferma e integrazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Piombino.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996, con il quale è stata istituita l'Autorità portuale nel porto di Piombino;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1996, con il quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Piombino;

Visto il proprio decreto 7 luglio 1999 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Piombino é estesa in via sperimentale alle aree demaniali marittime, alle opere portuali ed agli antistanti spazi acquei in cui si effettuano operazioni portuali, compresi nel tratto di costa del comune di Portoferraio da Punta del Torrione fino alla radice del pontile n. 1 del porto, nonché a quelli compresi nel porto di Rio Marina;

Vista la deliberazione del comitato portuale dell'Autorità portuale di Piombino n. 2 del 2 febbraio 2001 e la relazione allegata alla stessa nella quale vengono evidenziati i concreti positivi risultati conseguiti dall'Autorità portuale di Piombino nei porti di Portoferraio e Rio Marina nel corso dell'anno 2000;

Vista la richiesta del presidente dell'Autorità portuale di Piombino formulata con nota n. 1592/01 del 22 marzo 2001, di confermare in via definitiva i limiti della circoscrizione territoriale, come attualmente individuata dai due decreti ministeriali sopra citati, ricomprendendovi anche il pontile di Porto Cavo del comune di Rio Marina.

Vista la nota n. 8949 del 12 aprile 2001 della provincia di Livorno con la quale avanza la proposta che all'Autorità portuale di Piombino sia conferita anche la competenza sul pontile di Porto Cavo;

Vista la deliberazione della giunta regionale Toscana n. 517 del 21 maggio 2001 la quale si esprime parere favorevole circa l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Piombino anche al pontile di Porto Cavo;

Vista la deliberazione n. 43 del 18 agosto 2001 del comune di Rio Marina con la quale si aprova la proposta di includere nella circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Piombino il pontile di Porto Cavo;

Decreta:

1. È confermata in via definitiva la circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Piombino così come identificata nel decreto ministeriale 7 luglio 1999.

2. La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Piombino è integrata dall'esistente pontile di Porto Cavo sopravanzante il molo di sopraflutto posto a protezione del porticciolo turistico e dagli specchi acquei adiacenti, nonché dalla strada di accesso al pontile stesso ivi compresa la scogliera lato est e lo specchio acqueo prospiciente, con esclusione del lato ovest banchinato e dello specchio acqueo interno.

Roma, 6 giugno 2002

Il Ministro: LUNARDI

02A08644

DECRETO 11 giugno 2002.

Ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Civitavecchia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni:

Visto l'art. 6, comma 1, della predetta legge che ha istituito, tra le altre, l'Autorità portuale di Civitavecchia;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Civitavecchia;

Vista la richiesta del presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia formulata con nota n. 3630 dell'11 aprile 2002, intesa ad ottenere l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Civitavecchia al porto di Fiumicino, al fine di unire le sinergie dei due scali con la possibilità di avere non solo un risparmio economico ma soprattutto di aumentare i traffici sia commerciali che passeggeri;

Vista la nota n. 637 del 6 febbraio 2002 del comune di Civitavecchia con la quale si esprime il parere favorevole all'estensione della giurisdizione dell'Autorità portuale di Civitavecchia al porto di Fiumicino;

Vista la nota del 22 febbraio 2002 del comune di Fiumicino con la quale si comunica che in data 31 luglio 1998 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il

comune di Fiumicino, la regione Lazio, l'Autorità portuale di Civitavecchia e gli operatori portuali di Fiumicino per la realizzazione di un network operativo e commerciale merci e passeggeri di Roma e dell'interland laziale;

Considerato che il citato comune nella stessa nota conferma la volontà di perseguire l'obiettivo, indicato nel protocollo d'intesa, di estendere la circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Civitavecchia al porto di Fiumicino;

Vista la nota n. S.P. n. 4625 del 16 aprile 2002 del Presidente della regione Lazio con la quale si esprime parere favorevole all'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Civitavecchia al porto di Fiumicino;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Civitavecchia è estesa al porto di Fiumicino.

Art. 2.

Gli estremi della circoscrizione territoriale sono individuati, sulle linee di costa, dai punti di coordinate nord 4629212,73 - est 2289304,05 e nord 4627990,14 - est 2288972,38 e, sulle sponde del canale navigabile, dai punti di coordinate nord 4628131,47 - est 2290195,42 e nord 4628084,24 - est 2290203,03.

L'ampliamento è ricompreso nell'area del demanio marittimo del porto di Fiumicino ma non coincide con esso, come rappresentato nella planimetria allegata al presente decreto.

Roma, 11 giugno 2002

Il Ministro: LUNARDI

02A08643

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 giugno 2002.

Approvazione delle determinazioni adottate dall'organo interprofessionale istituito dal protocollo di accordo, relativo alla denominazione di origine protetta del «Prosciutto di San Daniele», approvato con decreto ministeriate 29 ottobre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1999 concernente l'approvazione del protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta del «Prosciutto di San Daniele»;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele, nella qualità di soggetto stipulante il predetto protocollo, intesa ad ottenere l'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali della determinazione adottata dell'organo interprofessionale denominato «Comitato interprofessionale», nelle sedute del 19 marzo, dell'8 aprile e del 9 maggio 2002;

Visto che la predetta determinazione è stata assunta nel formale e sostanziale rispetto da criteri fissati dall'art. 2 del citato decreto 29 ottobre 1999;

Considerato che la citata determinazione è stata assunta con l'unanime consenso delle parti, sottoscriventi l'accordo in argomento, ai sensi del predetto art. 2, comma 6;

Considerato che l'art. 3 del citato decreto prevede che la determinazione di cui sopra diviene vincolante per le parti che hanno sottoscritto l'accordo solo dopo l'approvazione di questo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La determinazione dall'organo interprofessionale, denominato «Comitato interprofessionale» istituito con il protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta del «Prosciutto di San Daniele» approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1999, adottata nelle sedute del 19 marzo, dell'8 aprile e del 9 maggio 2002, è approvata ai sensi dell'art. 2, comma 6, e diviene vincolante, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, per le parti che hanno sottoscritto il predetto protocollo di accordo, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Chiunque possa far valere un legittimo interesse alla conoscenza della determinazione adottata, potrà prendere visione ed eventualmente trarre copia della determinazione e della documentazione a sostegno della stessa, sulla quale si fonda il presente provvedimento di approvazione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A08626

DECRETO 14 giugno 2002.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela Vino Montefalco, costituito per la tutela del vino DOCG «Montefalco Sagrantino» e dei vini DOC «Montefalco» e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n.164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 3 luglio 2001 dal Consorzio tutela vini Montefalco, costituito per la tutela del vino DOCG «Montefalco Sagrantino» e dei vini DOC «Montefalco», con sede in Montefalco (Perugia), piazza del Comune 16, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 4 giugno 2002 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria e che lo stesso statuto risulta conforme alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale n. 256/1997;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela vini Montefalco, costituito per la tutela del vino DOCG «Montefalco Sagrantino» e dei vini DOC «Montefalco», con sede in Montefalco (Perugia), piazza del Comune 16, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 4 giugno 2002.

Art. 2.

Il consorzio tutela vini Montefalco è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini Montefalco e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A08645

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 aprile 2002.

Autorizzazione alla società «Ascomservizi CAF Varese S.r.l.», in Varese, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società «Ascomservizi CAF Varese S.r.l.», con sede in via Valle Venosta n. 4 - Varese, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese (art. 34, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *b)*, del predetto decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997) e ad utilizzare la parola CAF dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese (art. 9 del D.M.F. 31 maggio 1999, n. 164).

Motivazioni.

Con istanza dell'11 marzo 2002 la società «Ascomservizi CAF Varese S.r.l.», legalmente rappresentata dal sig. Gianluigi Brusa, ha chiesto di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività fiscale, presentando la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti. Il controllo esperito ne ha accertato la sussistenza.

Riferimenti normativi:

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali: art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali: decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999.

Disposizioni relative alla disciplina dei centri assistenza fiscale: art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998; disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998; articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 aprile 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A08634

PROVVEDIMENTO 18 aprile 2002.

Autorizzazione alla società «CNA Servizi - CAF Imprese S.r.l.», in Bergamo, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società «CNA Servizi - CAF Imprese S.r.l.», con sede in via S. Antonino n. 3 - Bergamo, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese (art. 34, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *b)*, del predetto decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997) e ad utilizzare la parola CAF dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese (art. 9 del D.M.F. 31 maggio 1999, n. 164).

Motivazioni.

Con istanza del 22 febbraio 2002 la società «CNA Servizi - CAF Imprese S.r.l.», legalmente rappresentata dal sig. Franco Nicefori, ha chiesto di essere autorizzata allo svolgimentc dell'attività fiscale, presentando la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti. Il controllo esperito ne ha accertato la sussistenza.

Riferimenti normativi:

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali: art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali: decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999.

Disposizioni relative alla disciplina dei centri assistenza fiscale: art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998; disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998; articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 aprile 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A08633

DECRETO 17 giugno 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Legnano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 24498/Dir/CT in data 13 giugno 2002 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Legnano ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il giorno 5 giugno 2002 a seguito di partecipazione del personale all'assemblea sindacale;

Sentito il garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Legnano il 5 giugno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 giugno 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A08647

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 13 giugno 2002.

Accertamento del periodo dl irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Imperia

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le note inviate dall'ufficio provinciale di Imperia in data 29 maggio 2002 e 30 maggio 2002, prot. 90226 e 90866, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare del medesimo ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad allagamento della sala CED;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 6 giugno 2002, prot. n. 679/02;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio e accertato come segue:

i giorni 29 e 30 maggio 2002, regione Liguria: ufficio provinciale di Imperia - Servizio di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 13 giugno 2002

Il direttore compartimentale: MAGGIO

02A08628

DETERMINAZIONE 13 giugno 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviate dall'ufficio provinciale di La Spezia in data 30 maggio 2002, prot. 60132, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del medesimo ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di una assemblea sindacale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 6 giugno 2002, prot. n. 680/02;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio e accertato come segue:

il giorno 30 maggio 2002, regione Liguria: ufficio provinciale di La Spezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 13 giugno 2002

Il direttore compartimentale: MAGGIO

02A08629

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 18 giugno 2002.

Sistema Flumendosa-Campidano: integrazione risorse idriche Medio Flumendosa - Modifica ordinanza n. 294 del 6 giugno 2002. (Ordinanza n. 295).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Atteso che con ordinanza commissariale n. 274 del 1° febbraio 2002, relativamente al sistema Alto Flumendosa è stato vincolato il volume disponibile alla data del 31 gennaio 2002 nell'invaso di Bau Muggeris quale scorta per uso idropotabile a favore del sistema Medio Flumendosa Campidano e per le erogazioni a favore dell'Ogliastra;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 13331 del 22 maggio 2002, ha evidenziato la necessità di rimodulare la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili di cui all'ordinanza n. 274/02, ed ha altresì formulato la proposta, allo scopo di garantire l'approvvigionamento idropota-

bile del Campidano, di trasferire con immediatezza parte della risorsa idrica vincolata nel serbatoio di Bau Muggeris-Alto Flumendosa;

Atteso che nel corso di un incontro tenutosi in data 28 maggio 2002 presso la presidenza, Villa Devoto, al quale hanno partecipato gli assessori regionali della difesa dell'ambiente e dei lavori pubblici, le direzioni generali della presidenza e dell'ufficio del Commissario Governativo per l'emergenza idrica, dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, è stata ritenuta improcastinabile l'integrazione delle risorse idriche del sistema Medio Flumendosa;

Atteso che, pertanto, con l'ordinanza n. 294 del 6 giugno 2002 è stato disposto l'immediato rilascio dal serbatoio di Bau Muggeris-sistema Alto Flumendosa, di un quantitativo di risorsa idrica pari a 26 mmc, per l'integrazione delle risorse disponibili nel sistema Medio Flumendosa, con le modalità tecniche concordate tra l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente gestore E.N.E.L. Green Power;

Atteso che in data 18 giugno 2002 nel corso di un incontro presso la sede del consiglio regionale, tenuto dal presidente della regione, unitamente all'assessore dei lavori pubblici, con i sindaci dei comuni dell'Ogliastra, assistito dal direttore generale della presidenza e dal direttore generale dell'ass.to dei lavori pubblici, con la partecipazione del presidente e del direttore generale dell'EAF, sono stati analizzati gli effetti del predetto trasferimento di risorsa idrica sul contesto socio-economico dei comuni dell'Ogliastra medesima, già gravati da una pesante situazione socio-economica;

Atteso che in relazione a tale analisi si è convenuto sull'opportunità di ridurre di 6 mmc il volume di risorsa da trasferire dal serbatoio di Bau Muggeris-sistema Alto Flumendosa, che con ordinanza n. 294 del 6 giugno 2002 era stato disposto in 26 mmc, a favore dell'integrazione delle risorse idropotabili del sistema Medio Flumendosa;

Atteso che è pertanto necessario a tal fine modificare le disposizioni di cui alla sopra citata ordinanza n. 294 del 6 giugno 2002;

Ordina:

Art. 1.

Con effetto immediato, a parziale modifica di quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 294 del 6 giugno 2002, il rilascio dal serbatoio di Bau Muggeris-sistema Alto Flumendosa, per l'integrazione delle risorse disponibili nel sistema Medio Flumendosa, è disposto per un quantitativo di risorsa idrica pari a 20 mmc.

Art. 2.

Resta fermo quanto disposto dai successivi articoli dell'ordinanza n. 294 del 6 giugno 2002.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 18 giugno 2002

Il Commissario Governativo: PILI

02A08710

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello. Interventi relativi alla Laguna di Ponente fino a tutto ottobre 2001. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1134).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/19859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/1065 dell'11 ottobre 2001 con cui è stata approvata la perizia per «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello - Interventi relativi alla Laguna di Ponente fino a tutto ottobre 2001» e ne è stata affidata l'esecuzione alla impresa Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. di Orbetello e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto rep. n. 97 stipulato in data 7 novembre 2001 tra il vice commissario delegato e la ditta Orbetello Pesca Lagunare S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 8 ottobre 2001 in loc. Orbetello e sono stati ultimati in data 31 ottobre 2001 e quindi in tempo utile;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 115.569.592 (€ 59686,71);

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal direttore dei lavori, da cui emerge che il commissario non ha liquidato acconti e che pertanto rimane un credito residuo netto a favore della ditta di L. 115.569.592 (€ 59686,71), oltre IVA al 10%;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 12 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 407.982 (€ 210,71);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/1998 e 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 12 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo ai lavori di «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello - Interventi relativi alla Laguna di Ponente fino a tutto ottobre 2001»;

2. di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto;

3. di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della soc. Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. l'importo a saldo pari a L. 115.569.592 (€ 59686,71), oltre Iva al 10%;

4. di impegnare la somma di cui al precedente punto 3) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/1999 e 3097/00;

5. di prendere atto che la somma di L. 407.982 (€ 210,71) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento;

6. di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08112

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello. Interventi relativi alla Laguna di Ponente, prosecuzione settembre 2000. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1135).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di

Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/951 dell'8 novembre 2000 con cui è stata approvata la perizia per «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello - Interventi relativi alla Laguna di Ponente. Prosecuzione» e ne è stata affidata l'esecuzione alla impresa Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. di Orbetello e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto rep. n. 73 stipulato in data 19 dicembre 2000 tra il vice commissario delegato e la ditta Orbetello Pesca Lagunare S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 9 novembre 2000 in loc. Orbetello e sono stati ultimati in data 13 dicembre 2000 e quindi in tempo utile;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 73.125.000 (€ 37765,91);

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal direttore dei lavori, da cui emerge che il commissario non ha liquidato acconti e che pertanto rimane un credito residuo netto a favore della ditta di L. 73.125.000 (€ 37765,91), oltre IVA al 20%;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 12 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 96.633 (€ 49,91);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/1998 e 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 12 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo ai lavori di «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello - Interventi relativi alla Laguna di Ponente. Prosecuzione»;

2. di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto;

3. di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della soc. Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. l'importo a saldo pari a L. 73.125.000 (€ 37765,91), oltre Iva al 20%;

4. di impegnare la somma di cui al precedente punto 3) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/99 e 3097/00;

5. di prendere atto che la somma di L. 96.633 (€ 49.91) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento;

6. di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08113

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello. Interventi relativi alla Laguna di Ponente fino a tutto settembre 2001. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1136).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/1049 deI 21 settembre 2001 con cui è stata approvata la perizia per «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello - Interventi relativi alla Laguna di Ponente fino a tutto settembre 2001» e ne è stata affidata l'esecuzione alla Impresa Orbetello Pesca Lagunare S.r.I. di Orbetello e la direzione e contabilità dei lavori aIl'lng. Francesco Martino;

Visto il contratto rep. n. 99 stipulato in data 7 novembre 2001 tra il vice commissario delegato e la ditta Orbetello Pesca Lagunare S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 6 agosto 2001 in località Orbetello e sono stati ultimati in data 29 settembre 2001 e quindi in tempo utile;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 303.516.101 € 156752,98);

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal direttore dei lavori, da cui emerge che il commissario non ha liquidato acconti e che pertanto rimane un credito residuo netto a favore della ditta di L. 303.516.101 (€ 156752,98), oltre IVA al 10%;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 12 dicembre 2001 daIl'lng. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 34.688 € 17,91);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/1998 e 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art.11 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 12 dicembre 2001 dall'lng. Francesco Martino relativo ai lavori di «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello - Interventi relativi alla Laguna di Ponente fino a tutto settembre 2001»;

2. di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto;

3. di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della società Orbetello Pesca Lagunare S.r.I. l'importo a saldo pari a L. 303.516.101 € 156752.98), oltre IVA al 10%;

4. di impegnare la somma di cui al precedente punto 3) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/1999 e 3097/2000;

5. di prendere atto che la somma di L. 34.688 (€17.91) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento;

6. di trasmettere la presente ordinanza all'Impresa Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'lng. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GIANNESCHI

02A08114

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Evento sismico del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Modifica dell'organizzazione della gestione commissariale per il supporto tecnico al commissario. (Ordinanza n. D/1137).

IL VICE COMMISSARIO
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2741 del 30 gennaio 1998 ordinanza commissariale D/517 del 12 novembre 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 con la quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepicro, Sestino, in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre ottobre 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000 con la quale il presidente ha nominato l'assessore Tommaso Franci quale vice commissario per la crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nei comuni Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepoicro e Sestino in provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza DPC n. 2741 del 30 gennaio 1998;

Preso atto dell'Ordinanza commissariale n. D/1099 deI 28 novembre 2001 con la quale sono dettate ulteriori disposizioni organizzative per assicurare il supporto tecnico all'ufficio del commissario attribuendo al dipartimento delle politiche territoriali e ambientali ed in particolare alla struttura dell'U.O.C. rischio sismico la responsabilità complessiva per gli adempimenti di carattere amministrativo-organizzativo e tecnico-scientifico;

Ritenuto che per garantire una maggiore funzionalità del supporto tecnico è opportuno procedere ad una riorganizzazione della gestione commissariale anche sotto tale ultimo aspetto, procedendo di conseguenza alla revisione di quanto previsto con le ordinanze n. D/544 del 19 gennaio 1999, D/564 del 18 febbraio 1999, n. D/570 del 4 marzo 1999, D/578 del 18 marzo 1999 e n. 647 del 20 maggio 1999 con le quali si individuano, le strutture incaricate di effettuare le verifiche circa la conformità dei progetti alle direttive e alle istruzioni tecniche e circa la regolare esecuzione degli interventi;

Considerato che il complesso degli adempimenti affidati alle strutture regionali rende necessario un potenziamento degli stessi, funzionale allo svolgimento dell'attività a supporto del commissario;

Ritenuto procedere ad una prima fase della riorganizzazione, che consenta tra l'altro di coinvolgere nella fasi di assistenza tecnica ai professionisti e di integrazione alle attività di valutazione degli uffici regionali:

tecnici regionali del nucleo di valutazione (costituito con delibera di GRT n. 291/1996 e successive integrazioni);

esperti della comunità scientifica nazionale;

Ordina:

1. Di avvalersi del supporto tecnico dei tecnici regionali del nucleo di valutazione esperti in vulnerabilità-danno-agibilità-interventi di ricostruzione, di cui al punto I dell'allegato *a)* della presente ordinanza;

2. Di avvalersi di esperti della comunità scientifica nazionale, indicati dalla struttura regionale competente, di cui al punto 2 dell'allegato *a)* della presente ordinanza;

3. L'uoc rischio sismico del dipartimento politiche territoriali ed ambientali procede agli adempimenti necessari per il coinvolgimento:

dei tecnici regionali del nucleo di valutazione, secondo modalità concordate con i responsabili degli uffici regionali di tutela del territorio;

degli esperti, in relazione alle tematiche rilevate sentita anche la struttura dell'URTT di Arezzo;

4. Di prevedere, sulla base delle indicazioni della competente struttura regionale, ad un compenso giornaliero ed al rimborso delle spese, secondo quanto indicato nell'allegato *a)* alla presente ordinanza, utilizzando a tal fine le risorse disponibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 132/1999;

5. La presente ordinanza è comunicata agli uffici regionali interessati e al dipartimento della Protezione civile. È inoltre pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge regionale n. 18/1996.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: FRANCI

02A08115

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino in provincia di Arezzo. Adeguamento al 4% delle disponibilità finanziarie per le attività di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 132/1999. (Ordinanza n. D/1138).

IL VICE COMMISSARIO
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2741 del 30 gennaio 1998 - Ordinanza commissariale D/874 del 25 maggio 2000)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 con la quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepicro, Sestino, in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre ottobre 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000 con la quale il presidente ha nominato l'assessore Tommaso Franci quale vice commissario per la crisi sismica del settembre/ottobre 1997 nei comuni Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepoicro e Sestino in provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza DPC n. 2741 del 30 gennaio 1998;

Preso atto dell'Ordinanza commissariale n. D/1099 del 28 novembre 2001 con la quale sono dettate ulteriori disposizioni organizzative per assicurare il supporto tecnico all'ufficio del commissario attribuendo al dipartimento delle politiche territoriali e ambientali ed in particolare alla struttura dell'U.O.C. rischio sismico la responsabilità complessiva per gli adempimenti di carattere amministrativo-organizzativo e tecnico-scientifico;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. D/1063 del 9 ottobre 2001 con la quale è stata approvata la terza rimodulazione del piano degli interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo, ai sensi dell'ordinanza Ministero dell'interno n. 2741 del 30 gennaio 1998;

Richiamata altresì l'ordinanza commissariale n. D/1098 del 26 novembre 2001 con la quale si prende atto di meri errori materiali riscontrati negli allegati dell'ordinanza commissariale n. D/1063 del 9 ottobre 2001 e si provvede a sostituire le tabelle 1 e 2 allegate al quest'ultima ordinanza senza peraltro che questo comporti una modifica all'importo totale della terza rimodulazione che resta invariato;

Considerato che l'art. 14 comma 14 del decreto-legge n. 6/98 convertito con legge 30 marzo 1998 n. 61, richiamato dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 2741 del 30 gennaio 1998, consente l'utilizzo dei fondi commissariali per il potenziamento dei propri uffici, per avvalersi della collaborazione di liberi professionisti, università, enti pubblici di ricerca, società e cooperative di produzione e lavoro, fino al limite del 2% delle risorse assegnate;

Preso atto che l'art. 3, comma 3-*octies*, del decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999 convertito con legge n. 226/1999 ha modificato il predetto art. 14, comma 14, elevando la percentuale di risorse utilizzabili per le finalità sopra descritte al 4% delle disponibilità derivanti dalle risorse assegnate;

Considerato che l'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. D/1062 del valuta l'ammontare del fondo per le finalità di cui all'art. 3, comma 3-*octies*, del decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999 in lire 1.700.000.000 (€ 877.976,73) ritenendo opportuno disporre del totale delle risorse utilizzabili per tali finalità, allo scopo di attivare le opportune iniziative così come richiesto anche dagli enti locali;

Rilevato che nell'ordinanza n. D/1098 del 26 novembre 2001, allegato «A», tabelle 1 e 2, gli importi relativi alle citate finalità di potenziamento degli uffici, collaborazione con liberi professionisti, università, enti pubblici di ricerca, società e cooperative di produzione di lavoro, sono stati inseriti nella misura di lire 1.500.000.000 (€ 774685,35) anziché in quella approvata con la citata ordinanza D/612-2001, pari a lire 1.700.000.000 (€ 877.976,73);

Considerato di procedere all'adeguamento delle disponibilità finanziarie per le finalità di cui all'art. 3, comma 3-*octies*, del decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999 e già previsto con l'ordinanza D/612-2001, provvedendo ad utilizzare le risorse disponibili nel fondo di riserva per gli importi a tale scopo necessari, il cui mporto si riduce di conseguenza da lire 629.388.248 (€ 325.051,90) a lire 129.388.248 (€ 221.760,52);

Considerato di confermare l'allegato «A» di cui all'ordinanza n. D/1098 del 26 novembre 2001 e di predisporre l'allegato «B per il quadro economico riepilogativo;

Ritenuto altresì opportuno aumentare il fondo di riserva di ulteriori risorse ari a lire 200.000.000 (€ 103291,38), utilizzando a tal fine le disponibilità elative allo stanziamento accantonato per i privati che conseguentemente passa da 12.000.000.000 (€ 6.197.482,79) a 11.800.000.000 (€ 6.094.191,41), lasciando comunque invariato l'importo della terza rimodulazione.

Ordina:

1. di procedere all'aumento delle risorse del fondo di riserva, così come indicato in narrativa;

2. di procedere all'adeguamento delle disponibilità finanziarie per le attività previste all'art. 3 del decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, utilizzando a tal fine l'intero 4% delle risorse assegnate dal dipartimento della Protezione civile, così come indicato in narrativa;

3. di fornire in allegato «B» il nuovo quadro economico riepilogativo, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

4. la presente ordinanza è trasmessa al dipartimento della Protezione civile;

5. la presente ordinanza, comprensiva dell'allegato «B» parte integrante e sostanziale, è pubblicata per intero nel bollettino ufficiale della regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge regionale n. 18/1996.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: FRANCI

02A08116

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Raccolta delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello. Interventi relativi alla Laguna di Levante fino a tutto dicembre 2001. (Ordinanza F/1139).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 per gli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/857 del 8 maggio 2000 con la quale viene affidato l'incarico professionale al dott. ing. Francesco Martino per attività di assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della Laguna;

Richiamato il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, approvato con ordinanza n. F/703 del 2 agosto 1999 e l'aggiornamento del piano strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/1043 del 9 agosto 2001;

Richiamata la nota del dr. Lenzi in data 24 ottobre 2001, agli atti di ufficio, con la quale, fra l'altro, fa presente che Io sviluppo della vegetazione macroalgale continua ad essere importante, senza dubbio quale conseguenza del clima particolarmente mite di questo periodo e suggerisce che la raccolta prosegua, almeno con questo ritmo, il più a lungo possibile, compatibilmente con i termini del mandato commissariale. In particolare, nel bacino di levante le macroalghe risultano ben sviluppate nell'area che procede dal paese verso l'Argentario, è in atto una ripresa diffusa in tutto il bacino e sono presenti vasti tratti di praterie in prossimità della Feniglia;

Vista la nota dell'ARPAT in data 8 novembre 2001, agli atti di ufficio, con la quale il dott. Lario Agati, per conto del gruppo di lavoro Laguna ed in qualità di direttore tecnico, concorda con il dott. Lenzi nel ritenere utile proseguire nella raccolta delle alghe, almeno per il mese di novembre, ritenendo di fondamentale interesse diminuire il più possibile la biomassa delle strutture in decomposizione sia per limitare l'apporto di nutrienti sia per ridurre al minimo la quantità di sostanza organica che, in decomposizione, si depositi sul fondo come fango;

Vista l'ulteriore nota del dott. Lenzi in data 27 novembre 2001, agli atti di ufficio, con la quale conferma la necessità di procedere il più a lungo possibile le attività di raccolta in entrambi i bacini, in quanto lo sviluppo vegetativo verificatosi fino ad oggi, gli standing crop attuali ed i risultati relativi al materiale algale sbarcato sono, da soli, elementi sufficientemente convincenti per continuare la raccolta, compatibilmente con il mandato commissariale;

Richiamata la nota dell'ARPAT in data 29 novembre 2001, agli atti di ufficio, con la quale comunica il parere favorevole alla prosecuzione della raccolta delle alghe, ritenendo che, stante la delicatezza dell'operazione, la stessa debba essere limitata ai primi 10 - 15 giorni di dicembre;

Vista la perizia elaborata a sanatoria dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto la «Raccolta delle biomasse algali nella laguna di Levante- Interventi relativi alla Laguna di Levante fino a tutto dicembre 2001», allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «A» come parte integrante e sostanziale;

Preso atto che l'obiettivo minimo contrattuale di raccolta che si intende perseguire è pari a circa 50 tonnellate al giorno per un totale di circa 1000 tonnellate di alghe da avviare allo stoccaggio provvisorio;

Considerato che il Vice commissario, con ordinanze n. F/546 del 19 gennaio 1999 e F/577 del 16 marzo 1999, ha acquistato mezzi idonei al trasporto delle alghe;

Dato atto che, per quanto attiene al trasporto, il Vice Commissario può quindi provvedere direttamente con i mezzi di sua proprietà attribuendo alla medesima impresa affidataria del servizio di raccolta, anche il servizio di guida e gestione del mezzo;

Richiamata la nota della amministrazione provinciale di Grosseto del 22 ottobre 1999 agli atti dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo della iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. F/1064 in data 11 ottobre 2001 con la quale è stata affidata alla Soc. Orbetello Pesca Lagunare la «Raccolta delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello, Interventi relativi alla Laguna di Levante fino a tutto Ottobre 2001»;

Preso atto che, per le motivazioni sopraesposte, si è reso necessario procedere fino al 15 dicembre 2001 alle operazioni di raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella parte di Levante della Laguna di Orbetello, i cui lavori sono stati eseguiti dalla Soc. Orbetello Pesca Lagunare S.r.I., in prosecuzione della citata ordinanza commissariale n. F/1064 dell'11 ottobre 2001;

Ritenuto necessario procedere a sanatoria all'affidamento della prestazione di servizi di raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello, per gli interventi relativi alla Laguna di Levante fino al 15 dicembre 2001 alla medesima società Orbetello Pesca Lagunare S.r.I.;

Preso atto che l'ing. Francesco Martino ha effettuato la direzione e contabilità dei lavori nonché gli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulano di identificazione rifiuti previsti dal decreto legislativo 22/1999 e successive modificazioni;

Visto il quadro economico della spesa per un importo complessivo di L. 150.000.000 (Euro 77468.53) di cui L. 95.040.400 (Euro 49084.27) per lavori e L. 54.959.600 (Euro 28384.26) per somme a disposizione, il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico:

	Lire	Euro
Attività raccolta	95.040.400	49084.27
Totale importo lavori a base d'asta	95.040.400	49084.27
I.V.A. sui lavori al 10%	9.504.040	4908.43
Spese tecniche...........................	9.504.040	4908.43
IVA per spese tecniche al 20%	1.900.808	981.69
per trasporto	27.069.452	13980.21
iva su voce 420%......................	5.413.890	2796.04
lavori in economia ed imprevisti	1.567.370	809.48
Totale somme a disposizione	54.959.600	28384.26
Totale perizia	150.000.000	77468.53

Considerato che i lavori di raccolta delle alghe sono stati svolti con continuità, nel rispetto degli ordini impartiti dalla direzione dei lavori e che la quantificazione degli stessi corrisponde alle scritture contabili;

Preso atto che il Commissario non ha liquidato acconti all'impresa esecutrice e che rimane un credito residuo netto di L. 95.040.400 (Euro 49084.27) oltre IVA al 10%, a favore della Soc. Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., per lavori relativi alla raccolta delle alghe;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti di ufficio, che redatto in data 28 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità alla perizia ed alle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dalla relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale emerge una economia complessiva di L. 37.194.594 (Euro 19209.40);

Visto il parere favorevole in linea tecnica espresso dall'ufficio del Commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina

1. di approvare a sanatoria la perizia redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto la «Raccolta delle biomasse algali nella laguna di Orbetello- Interventi relativi alla Laguna di Levante fino a tutto dicembre 2001» allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il quadro economico per un importo complessivo di L. 150.000.000 (Euro 77468.53) di cui L. 95.040.400 (Euro 49084.27) per lavori e L. 54.959.600 (Euro 28384.26) per somme a disposizione, il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico:

	Lire	Euro
Attività raccolta	95.040.400	49084.27
Totale importo lavori a base d'asta	95.040.400	49084.27
I.V.A. sui lavori al 10%	9.504.040	4908.43
Spese tecniche...........................	9.504.040	4908.43
IVA per spese tecniche al 20%	1.900.808	981.69
per trasporto	27.069.452	13980.21
iva su voce 420%.......................	5.413.890	2796.04
lavori in economia ed imprevisti	1.567.370	809.48
Totale somme a disposizione	54.959.600	28384.26
Totale perizia	150.000.000	77468.53

3. di prendere atto che la prestazione dei servizi relativi alla raccolta delle masse algali di cui all'oggetto, per l'importo di L. 95.040.400 (Euro 49084.27 IVA esclusa, sono stati eseguiti dalla Soc. Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. con sede in Orbetello, via Leopardi 9, in prosecuzione della citata ordinanza commissariale n. F/1064 del 11 ottobre 2001;

4. di prendere atto che la direzione e la contabilità dei lavori, nonché tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulano di identificazione e dei registri di carico e scarico dei rifiuti, previsti dal D.Lgs 22/1997 e successive modificazioni, sono stati svolti dall'ing. Francesco Martino;

5. di imputare gli oneri di cui al punto 2 ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/1999 e 3097/2000;

6. di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 28 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo alla «Raccolta delle biomasse algali nella laguna di Orbetello, interventi relativi alla laguna di Levante fino a tutto dicembre 2001»;

7. di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del Commissario con sede in Grosseto;

8. di autorizzare la Prefettura di Grosseto a liquidare, a favore della Soc. Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. di Orbetello, l'importo a saldo, relativo alla raccolta delle alghe, pari a L. 95.040.400 (Euro 49084.27) oltre IVA al 10%, su presentazione di regolare fattura vistata dalla direzione dei lavori;

9. di prendere atto che la somma di L. 37.194.594 (Euro 19209.40) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento;

10. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'ing. Martino, alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08117

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Raccolta delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello. Interventi relativi alla Laguna di Ponente fino a tutto dicembre 2001. (Ordinanza F/1140).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 per gli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel

comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/857 del 8 maggio 2000 con la quale viene affidato l'incarico professionale al dott. ing. Francesco Martino per attività di assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della Laguna;

Richiamato il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, approvato con ordinanza n. F/703 del 2 agosto 1999 e l'aggiornamento del piano strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/1043 del 9 agosto 2001;

Richiamata la nota del dr. Lenzi in data 24 ottobre 2001, agli atti di ufficio, con la quale, fra l'altro, fa presente che Io sviluppo della vegetazione macroalgale continua ad essere importante, senza dubbio quale conseguenza del clima particolarmente mite di questo periodo e suggerisce che la raccolta prosegua, almeno con questo ritmo, il più a lungo possibile, compatibilmente con i termini del mandato commissariale. In particolare, nel bacino di ponente le macroalghe risultano in forte sviluppo interessando soprattutto l'ampia area che va dalle zone centrali al tombolo della Giunnella e al paese, ed in direzione di Fibbia e Patanella-Ceriolo;

Vista la nota dell'ARPAT in data 8 novembre 2001, agli atti di ufficio, con la quale il dott. Lario Agati, per conto del gruppo di lavoro Laguna ed in qualità di direttore tecnico, concorda con il dott. Lenzi nel ritenere utile proseguire nella raccolta delle alghe, almeno per il mese di novembre, ritenendo di fondamentale interesse diminuire il più possibile la biomassa delle strutture in decomposizione sia per limitare l'apporto di nutrienti sia per ridurre al minimo la quantità di sostanza organica che, in decomposizione, si depositi sul fondo come fango;

Vista l'ulteriore nota del dott. Lenzi in data 27 novembre 2001, agli atti di ufficio, con la quale conferma la necessità di procedere il più a lungo possibile le attività di raccolta in entrambi i bacini, in quanto lo sviluppo vegetativo verificatosi fino ad oggi, gli standing crop attuali ed i risultati relativi al materiale algale sbarcato sono, da soli, elementi sufficientemente convincenti per continuare la raccolta, compatibilmente con il mandato commissariale;

Richiamata la nota dell'ARPAT in data 29 novembre 2001, agli atti di ufficio, con la quale comunica il parere favorevole alla prosecuzione della raccolta delle alghe, ritenendo che, stante la delicatezza dell'operazione, la stessa debba essere limitata ai primi 10 - 15 giorni di dicembre;

Vista la perizia elaborata a sanatoria dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto la «Raccolta delle biomasse algali nella laguna di Ponente - Interventi relativi alla Laguna di Levante fino a tutto dicembre 2001», allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «A» come parte integrante e sostanziale;

Preso atto che l'obiettivo minimo contrattuale di raccolta che si intende perseguire è pari a circa 50 tonnellate al giorno per un totale di circa 1000 tonnellate di alghe da avviare allo stoccaggio provvisorio;

Considerato che il vice commissario, con ordinanze n. F/546 del 19 gennaio 1999 e F/577 del 16 marzo 1999, ha acquistato mezzi idonei al trasporto delle alghe;

Dato atto che, per quanto attiene al trasporto, il vice commissario può quindi provvedere direttamente con i mezzi di sua proprietà attribuendo alla medesima impresa affidataria del servizio di raccolta, anche il servizio di guida e gestione del mezzo;

Richiamata la nota della amministrazione provinciale di Grosseto del 22 ottobre 1999 agli atti dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo della iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. F/1065 in data 11 ottobre 2001 con la quale è stata affidata alla Soc. Orbetello Pesca Lagunare la «Raccolta delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello, Interventi relativi alla Laguna di Levante fino a tutto Ottobre 2001»;

Preso atto che, per le motivazioni sopraesposte, si è reso necessario procedere fino al 15 dicembre 2001 alle operazioni di raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella parte di Ponente della Laguna di Orbetello, i cui lavori sono stati eseguiti dalla Soc. Orbetello Pesca Lagunare S.r.I., in prosecuzione della citata ordinanza commissariale n. F/1065 dell'11 ottobre 2001;

Preso atto altresì che si è reso necessario procedere alla esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili per il consolidamento della seconda darsena in loc. Macelli, compreso il paiazzale di servizio per lo scarico ed il carico delle alghe raccolte in laguna, eseguiti dall'impresa Laurenti Marino di Grosseto;

Ritenuto necessario procedere a sanatoria all'affidamento della prestazione di servizi di raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello, per gli interventi relativi alla Laguna di Ponente fino al 15 dicembre 2001, nonché all'esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili per il consolidamento della seconda darsena in loc. Macelli, compreso il piazzale di servizio;

Preso atto che l'ing. Francesco Martino ha effettuato la direzione e contabilità dei lavori nonché gli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione rifiuti previsti dal D.lgs. 22/1999 e successive modificazioni;

Visto il quadro economico della spesa per un importo complessivo di L. 415.000.000 (Euro 214329.61) di cui L. 233.473.924 (Euro 120579.22) per lavori di raccolta alghe, L. 25.000.000 (Euro 12911.42) per lavori murari e L. 156.526.076 (Euro 80838.97) per somme a disposizione, il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico:

	Lire	Euro
Attività raccolta e opere murarie	258.473.924	133490.64
Totale importo lavori a base d'asta	233.473.924	120579.22
Importo dei lavori murari	25.000.000	12911.42
I.V.A. sui lavori al 10% ...	25.847.392	13349.06
Spese tecniche	25.847.392	13349.06.
IVA per spese tecniche al 20%	1.900.808	981.69
Somme a disposizione per trasporti	65.176.606	33660.91
Iva su voce 4 al 20%	13.035.321	6732.18
Lavori in economia ed imprevisti	21.449.886	11077.94
Totale somme a disposizione	156.526.076	80838.97
Totale perizia	415.000.000	214329.61

Considerato che i lavori, sia di raccolta delle alghe che sulle strutture a terra, sono stati svolti con continuità nel rispetto degli ordini impartiti dalla direzione dei lavori e che la quantificazione degli stessi corrisponde alle scritture contabili;

Preso atto che il Commissario non ha liquidato acconti all'impresa esecutrice e che rimane un credito residuo netto di L. 233.473.924 (Euro 120579.22) oltre IVA al 10%, a favore della Soc. Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., per lavori relativi alla raccolta delle alghe L.25.000.000 (Euro 12911.42) oltre IVA al 10%, a favore dell'impresa Laurenti Marino, per lavori di consolidamento della seconda darsena;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti di ufficio, che redatto in data 28 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità alla perizia ed alle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dalla relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale emerge una economia complessiva di L. 72.056.978 (Euro 37214.32) che può essere utilmente impiegata per far fronte agli eventuali interventi urgenti ed indifferibili che si rendessero necessari nei prossimi mesi invernali all'impianto di stoccaggio provvisorio sito in loc. Patanella;

Ritenuto di incaricare l'ing. Francesco Martino della verifica, accertamento e contabilizzazione degli eventuali interventi sopra indicati;

Visto il parere favorevole in linea tecnica espresso dall'ufficio del Commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. di approvare a sanatoria la perizia redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto la «Raccolta delle biomasse algali nella laguna di Orbetello- Interventi relativi alla Laguna di Ponente fino a tutto dicembre 2001» allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il quadro economico per un importo complessivo di L. 415.000.000 (Euro 214329.61) di cui L. 233.473.924 (Euro 120579.22) per lavori di raccolta delle alghe L. 25.000.000 (Euro 12911.42) per lavori murari e L. 156.526.076 (Euro 80838.97) per somme a disposizione, il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico:

	Lire	Euro
Attività raccolta e opere murarie	258.473.924	133490.64
Totale importo lavori a base d'asta	233.473.924	120579.22
Importo dei lavori murari	25.000.000	12911.42
I.V.A. sui lavori al 10% ...	25.847.392	13349.06
Spese tecniche	25.847.392	13349.06.
IVA per spese tecniche al 20%	1.900.808	981.69
Somme a disposizione per trasporti	65.176.606	33660.91
Iva su voce 4 al 20%	13.035.321	6732.18
Lavori in economia ed imprevisti	21.449.886	11077.94
Totale somme a disposizione	156.526.076	80838.97
Totale perizia	415.000.000	214329.61

3. di prendere atto che la prestazione dei servizi relativi alla raccolta delle masse algali di cui all'oggetto, per l'importo di L. 233.473.924 (Euro 120579.22) IVA esclusa, sono stati eseguiti dalla Soc. Orbetello Pesca

Lagunare S.r.l. con sede in Orbetello, via Leopardi 9, in prosecuzione della citata ordinanza commissariale n. F/1065 del 11 ottobre 2001;

4. di prendere altresì atto che i lavori urgenti ed indifferibili per il consolidamento della seconda darsena in loc. Macelli, compreso il piazzale di servizio per lo scarico ed il carico delle alghe raccolte in laguna, per l'importo di L. 25.000.000 (Euro 12911.42), sono stati eseguiti dall'impresa Laurenti Marino con sede in Grosseto, via Norvegia, 12/A;

5. di prendere atto che la direzione e la contabilità dei lavori, nonchè tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione e dei registri di carico e scarico dei rifiuti, previsti dal D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni, sono stati svolti dall'ing. Francesco Martino;

6. di imputare gli oneri di cui al punto 2) ai fondi stanziati con ordinanze D.P.C. n. 2975/1999 e 3097/2000;

7. di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificati di regolare esecuzione redatto in data 28 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo alla «Raccolta delle biomasse algali nella laguna di Orbetello, interventi relativi alla laguna di Ponente fino a tutto dicembre 2001»;

di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare asecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del Commissario con sede in Grosseto;

9. di autorizzare la Prefettura di Grosseto a liquidare, a favore della Soc. Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. di Orbetello, l'importo a saldo, relativo alla raccolta delle alghe, pari a L. 233.473.924 (Euro 120579.22) oltre IVA al 10%, su presentazione di regolari fatture vistate dalla direzione dei lavori;

10. di prendere atto che la somma di L. 72.056.978 (Euro 37214.32), costituisce economia sul finanziamento dell'intervento e che la medesima somma sarà impiegata per far fronte agli eventuali interventi urgenti ed indifferibili che si rendessero necessari nei prossimi mesi invernali all'impianto di stoccaggio provvisorio sito in loc. Patanella;

11. di incaricare l'ing. Francesco Martino della verifica, accertamento e contabilizzazione degli eventuali interventi urgenti e indifferibili all'impianto di stoccaggio provvisorio sito in loc. Patanella;

12. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'impresa Laurenti Marino, all'ing. Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08118

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Partecipazione alla VI edizione della Manifestazione Nazionale Laguna d'Italia, Orbetello 28-29-30 settembre. (Ordinanza F/1141).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 per gli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Considerato che il comune di Orbetello ha organizzato, nei giorni 28, 29, 30 settembre 2001, la VI Manifestazione Nazionale Lagune d'Italia, alla quale hanno aderito e partecipato i comuni di Sabaudia, Lesina, Venezia, Comacchio, Chioggia, Goro, Sestri Levante, Massarosa, Bolsena, Monte S. Biagio, Marsala, Ischitella, Orbetello;

Preso atto che la suddetta manifestazione è stata patrocinata dal Ministero dell'ambiente e Tutela del Territorio;

Considerato che per la diversità delle esperienze maturate nelle realtà lagunari italiane, per le problematiche in atto nella laguna di Orbetello e per l'opportunità data dalla manifestazione nei mettere a confronto le diverse realtà nazionali, l'ufficio del commissario ha ritenuto di aderire all'iniziativa;

Preso atto che il Vice commissario delegato ha partecipato alla tavola rotonda, organizzata per il giorno 29 settembre, nell'ambito della suddetta manifestazione, avente per oggetto «Le risorse delle Lagune in rapporto al modello di sviluppo e gestione»;

Preso atto altresì che a detta tavola rotonda, oltre ai comuni citati aderenti all'iniziativa, ha preso parte il Sottosegretario on. Roberto Tortoli, con delega all'Ambiente;

Considerato che il dibattito e le esperienze portate alla manifestazione avente valenza nazionale dai rappresentanti delle istituzioni partecipanti hanno consentito al commissario di trarne utili ed importanti indicazioni per le attività commissariali connesse alla gestione dell'emergenza ambientale della Laguna di Orbetello;

Ritenuto, per le motivazioni esposte, di compartecipare all'organizzazione della VI Edizione della Manifestazione Nazionale Lagune d'Italia, contribuendo con la somma di L. 10.000.000 (Euro 5164.57) a favore del comune di Orbetello, ente promotore;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza dei Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. di prendere atto della adesione e della partecipazione del vice commissario delegato alla VI Edizione della Manifestazione Nazionale Lagune d'Italia, tenutasi ad Orbetello, nei giorni 28-29-30 settembre 2001;

2. di compartecipare alle spese sostenute per l'organizzazione della citata manifestazione con la somma di L. 10.000.000 (Euro 5164.57) a favore del comune di Orbetello;

3. di impegnare la somma di cui al precedente punto 2) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/99 e 3097/00;

4. di incaricare la Prefettura di Grosseto di liquidare a favore del comune di Orbetello l'importo pari a L. 10.000.000 (Euro 5164.57);

5. di trasmettere la presente ordinanza al comune di Orbetello ed alla Prefettura di Grosseto, per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08119

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Intervento per il miglioramento qualitativo delle acque nella Laguna di Orbetello. Conterminazione di Orbetello - Agosto 2001. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1142).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999, sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000, con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario, nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000, con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/1047 del 5 settembre 2001, con cui è stata approvata la perizia per «Intervento per il miglioramento qualitativo delle acque nella conterminazione di Orbetello-Agosto 2001» e ne è stata affidata l'esecuzione alla izmpresa Laurenti Marino di Grosseto e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 6 agosto 2001, in Località Orbetello e sono stati ultimati in data 4 settembre 2001, e quindi in tempo utile;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 25.027.900 (€ 12.925,83);

Considerato che il commissario non ha liquidato acconti all'impresa Laurenti Marino e che pertanto rimane un credito residuo netto a favore della ditta di L. 25.027.900 (€ 12925.83), oltre I.V.A. al 10%;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 21 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sano stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 465.962 (€ 240,65);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 21 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo all'«Intervento per il miglioramento qualitativo delle acque nella conterminazione di Orbetello-Agosto 2001».

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'Ufficio del Commissario con sede in Grosseto.

3. Di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore dell'impresa Laurenti Marino di Grosseto l'importo a saldo pari a L. 25.027.900 (€ 12.925,83), oltre I.V.A. al 10%.

4. Di impegnare la somma di cui al precedente punto 3) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/99 e 3097/00.

5. Di prendere atto che la somma di L. 465.962 (€ 240,65) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

6. Di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Laurenti Marino, all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08120

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Realizzazione di una sezione di dissabbiatura a servizio dell'impianto di depurazione di Terrarossa nel comune di Monte Argentario. (Ordinanza n. F/1143).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999, sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000, con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario, nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000, con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamato il piano strutturale per il recupero della laguna di Orbetello, approvato con ordinanza n. F/703 del 2 agosto 1999, e l'aggiornamento del piano strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/1043 del 9 agosto 2001;

Viste le ordinanze commissariali n. F/574 del 9 marzo 1999, e F/798 del 11 gennaio 2000, con le quali è stato incaricato l'Acquedotto del Fiora S.p.a. di effettuare una serie di interventi ai depuratori di Terrarossa, Neghelli, Fonteblanda ed Albinia, tra i quali era prevista la realizzazione di una sezione di dissabbiatura al depuratore di Terrarossa;

Considerato che, in ottemperanza alle citate ordinanze commissariali, l'Acquedotto del Fiora S.p.a. predisponeva il progetto relativo a detta sezione di dissabbiatura, depositato agli atti di ufficio, per un importo complessivo di L. 140.000.000 (€ 72.303,97), di cui L. 97.503.660 (€ 50.356,44) per lavori a base d'asta,

L. 10.833.740 (€ 5.595,16) per oneri per la sicurezza e L. 31.162.600 (€ 16.094,14) per somme a disposizione, il tutto come di seguito specificato:

	Lire	Euro
A) Lavori		
Lavori a base d'asta	97.503.660	50.356,44
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) .	10.833.740	5.595,16
Importo contrattuale dei lavori	108.337.400	55.951,60
B) Somme a disposizione		
Spese generali (15% dei lavori)	16.250.610	8.392,74
I.V.A. sui punti precedenti al 10%	12.458.801	6.434,43
Imprevisti e arrotondamenti	2.953.189	1.525,19
Totale somme a disposizione	31.162.600	16.094,14
Totale progetto	140.000.000	72.303,97

Vista la nota dell'Acquedotto del Fiora S.p.a., prot. n. 10170 in data 20 novembre 2001, agli atti di ufficio, con la quale la società fa presente che, applicando i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici, non è in grado di assegnare i lavori prima della scadenza commissariale, prevista per il 31 dicembre 2001;

Considerata l'urgenza per l'esecuzione dei lavori da effettuarsi prima della prossima stagione estiva, in quanto la mancata realizzazione dell'opera comporterebbe possibili danneggiamenti all'impianto, maggiori oneri per la gestione, oltre alla necessità tecnica di intervenire in un periodo di basso utilizzo dell'impianto;

Ritenuto, per le motivazioni esposte, di procedere all'assegnazione dei lavori in oggetto, è stato richiesto un preventivo di spesa alla Pol-Tec Ambiente S.r.l. di Albinia, ditta che effettua la manutenzione, per conto dell'Acquedotto del Fiora S.p.a., alle apparecchiature elettromeccaniche in funzione presso il depuratore di Terrarossa;

Visto il verbale di aggiudicazione dei lavori in data 20 ottobre 2001, agli atti di ufficio, da cui risulta che la Pol-Tec Ambiente S.r.l. ha offerto il ribasso del 1,75% sull'importo dei lavori a base d'asta;

Considerato che nel predetto verbale si propone l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Pol-Tec Ambiente S.r.l. di Albinia che, avendo offerto un ribasso del 1,75% sui lavori a base d'asta, ha presentato un'offerta economicamente vantaggiosa per l'amministrazione;

Visto il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d'asta del 1,75% per un importo complessivo di L. 140.000.000 (€ 72.303,97), di cui L. 95.797.611 (€ 49.475,34) per lavori al netto del ribasso d'asta, L. 10.833.740 (€ 5.595,16) per oneri per la sicurezza e L. 33.368.649 (€ 17.233,47) per somme a disposizione, il tutto come di seguito specificato:

	Lire	Euro
A) Lavori		
Lavori al netto del ribasso d'asta del 1,75%	95.797.611	49.475,34
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) .	10.833.740	5.595,16
Importo contrattuale dei lavori	106.631.351	55.070,50
B) Somme a disposizione		
Spese generali (15% dei lavori)	16.250.610	8.392,74
I.V.A. sui punti precedenti al 10%	12.288.196	6.346,32
Imprevisti e arrotondamenti	4.829.843	2.494,41
Totale somme a disposizione	33.368.649	17.233,47
Totale progetto	140.000.000	72.303,97

Ritenuto pertanto di affidare alla Pol-Tec Ambiente S.r.l. di Albinia l'esecuzione delle opere relative alla realizzazione di una sezione di dissabbiatura al depuratore di Terrarossa come da progetto agli atti di ufficio, per un importo complessivo di L. 95.797.611 (€ 49.475,34) per lavori al netto del ribasso d'asta, degli oneri per la sicurezza e dell'I.V.A.;

Ritenuto, inoltre, di confermare all'Acquedotto del Fiora S.p.a. l'incarico per tutte le procedure inerenti l'esecuzione, la direzione, la contabilità, la rendicontazione e la sicurezza dei lavori in oggetto, nel rispetto delle modalità, dei costi, dei tempi di realizzazione e dei finanziamenti previsti nelle citate ordinanze commissariali n. F/574 del 9 marzo 1999 e F/798 del 11 gennaio 2000;

Visto il parere favorevole in linea tecnica, sulla congruità dell'offerta e sull'affidamento dei lavori, espresso dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di affidare alla Pol-Tec Ambiente S.r.l. di Albinia l'esecuzione delle opere relative alla realizzazione di una sezione di dissabbiatura al depuratore di Terrarossa come da progetto agli atti di ufficio, per un importo complessivo di L. 95.797.611 (€ 49.475,34) per lavori al netto del ribasso d'asta, degli oneri per la sicurezza e dell'I.V.A.

2. Di approvare il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d'asta dell'1,75% per un importo complessivo di L. 140.000.000 (€ 72.303,97), di cui L. 95.797.611 (€ 49.475,34) per lavori al netto del ribasso d'asta, L. 10.833.740 (€ 5.595,16) per oneri per la sicurezza e L. 33.368.649 (€ 17.233,47) per somme a disposizione, il tutto come di seguito specificato:

	Lire	Euro
A) Lavori		
Lavori al netto del ribasso d'asta del 1,75%	95.797.611	49.475,34
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) .	10.833.740	5.595,16
Importo contrattuale dei lavori	106.631.351	55.070,50
B) Somme a disposizione		
Spese generali (15% dei lavori)	16.250.610	8.392,74
I.V.A. sui punti precedenti al 10%	12.288.196	6.346,32
Imprevisti e arrotondamenti	4.829.843	2.494,41
Totale somme a disposizione	33.368.649	17.233,47
Totale progetto	140.000.000	72.303,97

3. Di approvare lo schema di contratto allegato sotto la lettera *A* quale parte integrante e sostanziale.

4. Di confermare all'Acquedotto del Fiora S.p.a. l'incarico per l'esecuzione, la direzione, la contabilità, la rendicontazione e la sicurezza dei lavori in oggetto, nel rispetto delle modalità, dei costi, dei tempi di realizzazione e dei finanziamenti previsti nelle citate ordinanze commissariali n. F/574 del 9 marzo 1999 e F/798 dell'11 gennaio 2000.

5. Di prendere atto che l'opera è finanziata con i fondi stanziati dalle ordinanze commissariali n. F/574/1999 e n. F/798/2000.

6. Di trasmettere la presente ordinanza alla Pol-Tec Ambiente di Albinia, all'Acquedotto del Fiora S.p.a. di Grosseto ed alla prefettura di Grosseto, per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel B.U.R.T.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08121

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Opere di messa in sicurezza della stazione di sollevamento P6, in località Pozzarello nel comune di Monte Argentario. (Ordinanza n. F/1144).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999, sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000, con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario, nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000, con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamato il piano strutturale per il recupero della laguna di Orbetello, approvato con ordinanza n. F/703 del 2 agosto 1999 e l'aggiornamento del piano strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/1043 del 9 agosto 2001;

Viste le ordinanze commissariali n. F/574 del 9 marzo 1999 e F/798 del 11 gennaio 2000, con le quali è stato incaricato l'Acquedotto del Fiora S.p.a. di effettuare una serie di interventi ai depuratori di Terrarossa, Neghelli, Fonteblanda ed Albinia, tra i quali era previsto l'adeguamento degli sfioratori nel tratto compreso tra Porto S. Stefano e Santa Liberata del comune di Monte Argentario, concernente la messa in sicurezza della stazione di sollevamento denominata P6;

Considerato che, in ottemperanza alle citate ordinanze commissariali, l'Acquedotto del Fiora S.p.a. predisponeva il progetto relativo a dette opere di messa in

sicurezza della stazione di sollevamento P6, depositato agli atti di ufficio, per un importo complessivo di L. 300.000.000 (€ 154.937,07), di cui L. 232.986.911 (€ 120.327,70) per lavori a base d'asta, L. 12.775.331 (€ 6.597,91) per oneri per la sicurezza e L. 54.237.758 (€ 28.011,46) per somme a disposizione, il tutto come di seguito specificato:

	Lire	Euro
A) Lavori		
Lavori a base d'asta	232.986.911	120.327,70
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) .	12.775.331	6.597,91
Importo contrattuale dei lavori	245.762.242	126.925,61
B) Somme a disposizione		
Spese tecniche	18.000.000	9.296,22
I.V.A. sui lavori al 10%	24.576.224	12.692,56
I.V.A. sulle spese tecniche al 20%	3.600.000	1.859,24
Imprevisti e arrotondamenti	8.061.534	4163,43
Totale somme a disposizione	54.237.758	28.011,46
Totale progetto	300.000.000	154.937,07

Vista la nota dell'Acquedotto del Fiora S.p.a., prot. n. 10170 in data 20 novembre 2001, agli atti di ufficio, con la quale la Società fa presente che, applicando i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici, non è in grado di assegnare i lavori prima della scadenza commissariale, prevista per il 31 dicembre 2001;

Considerata l'urgenza per l'esecuzione dei lavori da effettuarsi prima della prossima stagione estiva, in quanto la mancata realizzazione dell'opera comporterebbe possibili sversamenti di liquami in mare, nella zona del Pozzarello, con relativo divieto di balneazione e quindi danni all'attività turistica, maggiori oneri per la gestione, oltre alla necessità tecnica di intervenire in un periodo di basso utilizzo dell'impianto;

Ritenuto, per le motivazioni esposte, di procedere all'assegnazione dei lavori in oggetto, è stato richiesto un preventivo di spesa a sei ditte in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi attingendo all'elenco delle imprese di fiducia del commissario;

Visto il verbale di aggiudicazione dei lavori in data 20 ottobre 2001, agli atti di ufficio, da cui risulta che la ditta che ha effettuato la migliore offerta è risultata la S.I.C.I.E.T. S.r.l. di Albinia che ha offerto il ribasso del 5.50% sull'importo dei lavori a base d'asta;

Considerato che nel predetto verbale si propone l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla S.I.C.I.E.T. S.r.l. di Albinia che, avendo offerto un ribasso del 5.50% sui lavori a base d'asta, ha presentato un'offerta economicamente vantaggiosa per l'amministrazione;

Visto il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d'asta del 5.50% per un importo complessivo di L. 300.000.000 (€ 154.937,07), di cui L. 220.172.631 (€ 113.709,67) per lavori al netto del ribasso d'asta, L. 12.775.331 (€ 6.597,91) per oneri per la sicurezza e L. 67.052.038 (€ 34.629,49) per somme a disposizione il tutto come di seguito specificato:

	Lire	Euro
A) Lavori		
Lavori a base d'asta	220.172.631	113.709,67
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) .	12.775.331	6.597,91
Importo contrattuale dei lavori	232.947.962	120.307,58
B) Somme a disposizione		
Spese tecniche	18.000.000	9.296,22
I.V.A. sui lavori al 10%	23.294.796	12.030,76
I.V.A. sulle spese tecniche al 20%	3.600.000	1.859,24
Indennità di esproprio e occupazione, imprevisti e arrotondamenti	22.157.242	11.443,26
Totale somme a disposizione	67.052.038	34.629,49
Totale progetto	300.000.000	154.937,07

Ritenuto di affidare alla S.I.C.I.E.T. S.r.l. di Albinia «L'esecuzione di opere di messa in sicurezza della stazione di sollevamento P6 in località Pozzarello, comune di Monte Argentario», come da progetto agli atti di ufficio, per un importo complessivo di L. 220.172.631 (€ 113.709,67) per lavori al netto del ribasso d'asta, degli oneri per la sicurezza e dell'I.V.A.;

Visto che sulla base del progetto predisposto dall'Acquedotto del Fiora S.p.a. è necessario procedere alla espropriazione di una porzione di terreno sito in comune di Monte Argentario, censito alla partita 9424, foglio n. 15, particella n. 348, intestato ai signori Bruni Luigia e Guidotti Pier Luigi, come risulta dal piano particellare di esproprio, che si allega alla presente ordinanza sotto la lettera *A* quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che il soggetto beneficiario dell'espropriazione è il comune di Monte Argentario, che provvederà alla esecuzione di tutti gli atti relativi a detta procedura secondo le modalità e i termini previsti dalla vigente normativa in materia;

Ritenuto di confermare all'Acquedotto del Fiora S.p.a. l'incarico per l'esecuzione, la direzione, la contabilità, la rendicontazione e la sicurezza dei lavori in oggetto, nel rispetto delle modalità, dei costi, dei tempi di realizzazione e dei finanziamenti previsti nelle citate ordinanze commissariali n. F/574 del 9 marzo 1999 e F/798 dell'11 gennaio 2000;

Visto il parere favorevole in linea tecnica, sulla congruità dell'offerta e sull'affidamento dei lavori, espresso dall'ufficio del Commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, confermate dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000, nonché il dispositivo di cui all'art. 3, comma 2 dell'ordinanza DPC 2556 del 16 aprile 1997, in base al quale l'approvazione di progetti da parte del Commissario sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;

Ordina:

1. Di approvare il progetto predisposto dall'Acquedotto del Fiora S.p.a. avente ad oggetto «Esecuzione di opere di messa in sicurezza della stazione sollevamento P6 in località Pozzarello, comune di Monte Argentario», composto, tra l'altro, dal piano particellare di esproprio, che si allega alla presente ordinanza sotto la lettera «A», quale parte integrante e sostanziale della stessa, con il quale viene individuato il fondo asservente nella porzione di terreno sito in comune di Monte Argentario, censito alla partita 9424, foglio n. 15, particella n. 348, intestato ai signori Bruni Luigia e Guidotti Pier Luigi, proprietari in comunione legale e residenti in Roma, via Panama n. 95.

2. Di approvare il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d'asta del 5,50% per un importo complessivo di L. 300.000.000 (€ 154.937,07), di cui L. 220.172.631 (€ 113.709,67 per lavori al netto del ribasso d'asta, L. 12.775.331 (€ 6.597,91) per oneri per la sicurezza e L. 67.052.038 (€ 34.629,49) per somme a disposizione, il tutto come di seguito specificato:

	Lire	Euro
A) Lavori		
Lavori a base d'asta	220.172.631	113.709,67
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	12.775.331	6.597,91
Importo contrattuale dei lavori	232.947.962	120.307,58
B) Somme a disposizione		
Spese tecniche	18.000.000	9.296,22
I.V.A. sui lavori al 10%	23.294.796	12.030,76
I.V.A. sulle spese tecniche al 20%	3.600.000	1.859,24
Indennità di esproprio e occupazione, imprevisti e arrotondamenti	22.157.242	11.443,26
Totale somme a disposizione	67.052.038	34.629,49
Totale progetto	300.000.000	154.937,07

3. Di affidare alla S.I.C.I.E.T. S.r.l. di Albinia «L'esecuzione di opere di messa in sicurezza della stazione di sollevamento P6 in località Pozzarello, comune di Monte Argentario», come da progetto agli atti di ufficio, per un importo complessivo di L. 220.172.631 (€ 113.709,67) per lavori al netto del ribasso d'asta, degli oneri per la sicurezza e dell'I.V.A.

4. Di approvare lo schema di contratto allegato sotto la lettera *B* quale parte integrante e sostanziale.

5. Di prendere atto che il progetto sopra approvato è agli atti dell'ufficio e che la sua approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza DPC 2556 del 16 aprile 1997.

6. Di prendere atto che il beneficiario dell'espropriazione è il comune di Monte Argentario che provvederà alla esecuzione di tutti gli atti relativi a detta procedura secondo le modalità e i termini previsti dalla vigente normativa in materia.

7. Di confermare all'Acquedotto del Fiora S.p.a. incarico per l'esecuzione, la direzione, la contabilità, la rendicontazione e la sicurezza dei lavori in oggetto, nel rispetto delle modalità, dei costi, dei tempi di realizzazione e dei finanziamenti previsti nelle citate ordinanze commissariali n. F/574 del 9 marzo 1999 e F/798 dell'11 gennaio 2000.

8. Di prendere atto che l'opera è finanziata con i fondi stanziati dalle ordinanze commissariali n. F/574/1999 e n. F/798/2000.

9. Di trasmettere la presente ordinanza alla S.I.C.I.E.T. S.r.l. di Albinia, ai proprietari del fondo oggetto della espropriazione, all'Acquedotto del Fiora S.p.a. di Grosseto, al comune di Monte Argentario ed alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporre la pubblicazione per estratto nel BURT.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08122

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Evento sismico del 21 marzo 1997 nei territori dei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena. Disposizioni organizzative. (Ordinanza n. C/1145).

IL VICE COMMISSARIO
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2705 del 29 ottobre 1997 - Ordinanza commissariale C/872 del 25 maggio 2000)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2705 del 29 ottobre 1997, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, nei territori dei comuni di Abbadia

S. Salvatore e Piancastagnaio, in provincia di Siena, gravemente danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. C/872 del 25 maggio 2000, con la quale il presidente ha nominato il sottoscritto assessore Tommaso Franci quale vice commissario per l'evento sismico del 21 marzo 1997, nei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio, provincia di Siena, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza DPC n. 2705 del 29 ottobre 1997;

Considerato che la citata ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997, art. 1, comma 2, prevede che il commissario delegato si avvale, per l'espletamento dell'attività tecnico amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, degli uffici della regione;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 152 del 15 febbraio 1999, con la quale è stata costituita l'area «Gestioni commissariali e interventi straordinari di protezione civile» affidata alla responsabilità della dott.ssa Cristina Francini;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1117 del 24 ottobre 2000, con la quale è stata disposta la costituzione, nell'ambito del Dipartimento della presidenza e degli affari legislativi e giuridici, di un'unica struttura di livello interdipartimentale denominata «Sistema regionale di protezione civile» e la conseguente soppressione della suddetta area «Gestioni commissariali e interventi straordinari di protezione civile» nonché dell'area interdipartimentale «protezione civile»;

Preso atto altresì della deliberazione della giunta regionale n. 1179 del 29 ottobre 2001, con la quale è stata disposta la variazione della declaratoria dell'U.O.C. «Rischio sismico»;

Ritenuto pertanto di ridefinire le disposizioni organizzative in ordine alla individuazione delle strutture regionali di supporto tecnico amministrativo al commissario stabilite con propria ordinanza n. C/571 del 4 marzo 1999;

Ordina:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la responsabilità complessiva delle attività di supporto al commissario è attribuita alla U.O.C. «Rischio sismico», la quale tra l'altro provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-organizzativo e di carattere tecnico-scientifico.

2. Gli adempimenti di carattere finanziario continuano ad essere esercitati dal servizio bilancio e contabilità del Dipartimento bilancio e finanze.

3. Il coordinamento generale delle strutture di supporto sopra individuate e il relativo raccordo con il commissario e il vice commissario sono a cura del coordinatore del Dipartimento politiche territoriali ed ambientali.

4. La presente ordinanza è comunicata al Dipartimento della Protezione civile e ai dirigenti responsabili delle strutture sopracitate;

5. Il presente provvedimento è pubblicato per estratto nel BURT ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 18/1996.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: FRANCI

02A08123

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Evento sismico del 21 marzo 1997 nel territorio della provincia di Siena. Modifica dell'organizzazione della gestione commissariale per il supporto tecnico al commissario. (Ordinanza n. C/1146).

IL VICE COMMISSARIO
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2705 del 29 ottobre 1997 ordinanza commissariale C/872 del 25 maggio 2002)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2705 del 29 ottobre 1997, con la quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, nei territori dei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio, in provincia di Siena, gravemente danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. C/872 del 25 maggio 2000, con la quale il presidente della giunta regionale ha nominato l'assessore Tommaso Franci quale vice commissario per la crisi sismica del 21 marzo 1997, nei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza DPC n. 2705 del 29 ottobre 1997;

Preso atto dell'ordinanza commissariale n. C/1145 del 27 dicembre 2001, con la quale sono dettate ulteriori disposizioni organizzative per assicurare il supporto tecnico all'ufficio del commissario attribuendo al Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali ed in particolare alla struttura dell'U.O.C. rischio sismico la responsabilità complessiva per gli adempimenti di carattere amministrativo-organizzativo e tecnico-scientifico;

Ritenuto che per garantire una maggiore funzionalità del supporto tecnico è opportuno procedere ad una riorganizzazione della gestione commissariale anche sotto tale ultimo aspetto, procedendo di conseguenza alla revisione di quanto previsto con l'ordinanza n. C/571 del 4 marzo 1999, con la quale si individuano, le strutture incaricate di effettuare le verifiche circa la conformità dei progetti alle direttive e alle istruzioni tecniche e circa la regolare esecuzione degli interventi;

Considerato che il complesso degli adempimenti affidati alle strutture regionali rende necessario un potenziamento degli stessi, funzionale allo svolgimento dell'attività a supporto del commissario;

Ritenuto procedere ad una prima fase della riorganizzazione, che consenta tra l'altro di coinvolgere nella fasi di assistenza tecnica ai professionisti e di integrazione alle attività di valutazione degli uffici regionali:

tecnici regionali del Nucleo di valutazione (costituito con delibera di GRT n. 291/1996, e successive integrazioni);

esperti della comunità scientifica nazionale;

Ordina:

1. Di avvalersi del supporto tecnico dei tecnici regionali del Nucleo di valutazione esperti in vulnerabilità-danno-agibilità-interventi di ricostruzione, di cui al punto 1 dell'allegato *a)* della presente ordinanza.

2. Di avvalersi di esperti della comunità scientifica nazionale, indicati dalla struttura regionale competente di cui al punto 2 dell'allegato *a)* della presente ordinanza.

3. L'U.O.C. rischio sismico del Dipartimento politiche territoriali ed ambientali procede agli adempimenti necessari per il coinvolgimento:

dei tecnici regionali del Nucleo di valutazione, secondo modalità concordate con i responsabili degli uffici regionali di tutela del territorio.

degli esperti, in relazione alle tematiche rilevate sentita anche la struttura dell'URTT di Siena.

4. Di prevedere, sulla base delle indicazioni della competente struttura regionale, ad un compenso giornaliero ed al rimborso delle spese, secondo quanto indicato nell'allegato *a)* alla presente ordinanza, utilizzando a tal fine le risorse disponibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 132/1999.

5. La presente ordinanza è comunicata agli uffici regionali interess ati e al Dipartimento della protezione civile. È inoltre pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge regionale n.18/1996.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: FRANCI

02A08124

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale n. 557/B-50.2963/C/80 del 16 maggio 2002, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della carabina semiautomatica «Heckler & Koch» mod. PSG1 Bignami cal. .308 Winchester (canna mm 650) poiché il supporto della scatola di scatto consente il montaggio sia dei componenti dell'arma a funzionamento semiautomatico che quelli dell'arma a funzionamento automatico, fatta eccezione del congegno della sicura posta sull'arma automatica.

02A08690

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 1º luglio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9913
Yen giapponese	118,72
Corona danese	7,4278
Lira Sterlina	0,64690
Corona svedese	9,0790
Franco svizzero	1,4699
Corona islandese	85,89
Corona norvegese	7,4140
Lev bulgaro	1,9510
Lira cipriota	0,57954
Corona ceca	29,253
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,13
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,5969
Lira maltese	0,4171
Zloty polacco	4,0072
Leu romeno	33041
Tallero sloveno	226,1959
Corona slovacca	43,909
Lira turca	1567000
Dollaro australiano	1,7667
Dollaro canadese	1,5040
Dollaro di Hong Kong	7,7320
Dollaro neozelandese	2,0400
Dollaro di Singapore	1,7509
Won sudcoreano	1190,55
Rand sudafricano	9,8094

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A08807

Quarto elenco dei comuni che hanno deliberato l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

CODICE CATA STALE	NOMINATIVO COMUNE	PROVIN CIA	ALIQUO TA	NUMERO DELIBERA	GIOR NO	MESE	ANNO
A004	ABBADIA CERRETO **non applica**	LO	**0**	**nota/1393**	**11**	**maggio**	**2002**
A015	ACCADIA	FG	0,4	nota/2327	13	maggio	2002
A065	AFRICO	RC	0,4	2	11	aprile	2001
A074	AGLIE'	TO	0,5	20	17	febbraio	2001
A089	AGRIGENTO	AG	0,4	nota/21331	5	giugno	2002
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	0,5	143	28	novembre	2000
A109	AIRASCA	TO	0,1	134	20	dicembre	2000
A189	ALFIANO NATTA	AL	0,2	1	26	gennaio	2001
A194	ALI'	ME	0,4	4	21	marzo	2001
A251	AMALFI	SA	0,4	nota/4056	9	maggio	2002
A257	AMATO	CZ	0,2	18	28	marzo	2001
A259	AMBIVERE	BG	0,4	7	16	febbraio	2001
A285	ANDRIA	BA	0,2	110	20	dicembre	2000
A456	ARZENE **non applica**	PN	**0**	**nota/1755**	**10**	**maggio**	**2002**
A464	ASCREA	RI	0,2	6	5	aprile	2001
A482	ATELLA	PZ	0,4	27	6	marzo	2001
A487	ATRANI	SA	0,5	11	10	febbraio	2001
A508	AVELLA	AV	0,4	46	30	marzo	2001
A529	AZZANO MELLA	BS	0,2	nota/2265	17	maggio	2002
A544	BAGALADI	RC	0,2	fax	13	maggio	2002
A580	BAIANO	AV	0,2	21	8	marzo	2001
A581	BAIARDO	IM	0,2	2	23	marzo	2001
A592	BALESTRATE	PA	0,2	nota/5344	10	maggio	2002
A698	BASICO'	ME	0,5	29	13	marzo	2001
A711	BASTIDA DE' DOSSI	PV	0,4	6	23	gennaio	2001
A731	BEDONIA	PR	0,4	13	1	febbraio	2001
A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN	0,2	4	24	gennaio	2001
A779	BENE VAGIENNA	CN	0,2	8	8	febbraio	2001
A816	BERZO DEMO	BS	0,4	7	29	febbraio	2000
A889	BISTAGNO	AL	0,15	2	17	gennaio	2001
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	0,5	15	27	febbraio	2001
A963	BONATE SOPRA	BG	0,2	34	15	febbraio	2001
A991	BORGETTO	PA	0,2	5	20	febbraio	2001
B021	BORGOMASINO	TO	0,4	42	19	dicembre	2000
B046	BORGO VERCELLI	VC	0,2	17	30	gennaio	2001
B056	BORORE **non applica**	NU	**0**	**nota/2127**	**10**	**maggio**	**2002**
B069	BOSARO	RO	0,2	nota/1377	9	maggio	2002
B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	0,2	12	19	febbraio	2001
B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	0,4	27	25	giugno	2001
B149	BRENO	BS	0,2	19	7	marzo	2001
B175	BRIGA ALTA	CN	0,1	8	1	febbraio	2001
B197	BROGNATURO	VV	0,2	1	11	aprile	2001
B284	BUSANO	TO	0,2	141	11	dicembre	2000
B302	BUTERA	CL	0,1	56	5	aprile	2001
B362	CAIAZZO	CE	0,2	54	10	dicembre	1999
B366	CAIOLO	SO	0,2	8	31	gennaio	2000
B379	CALANNA	RC	0,2	11	6	febbraio	2001
B384	CALATABIANO	CT	0,2	4	31	gennaio	2001
B430	CALTAVUTURO	PA	0,5	14	22	gennaio	2001
B444	CALVI	BN	0,2	17	22	gennaio	2001
B472	CAMERATA NUOVA	RM	0,5	8	18	aprile	2001
B501	CAMPARADA	MI	0,2	6	12	febbraio	2001
B541	CAMPOLATTARO	BN	0,2	35	22	dicembre	2000
B589	CANDIANA	PD	0,3	16	5	febbraio	2001
B609	CANNARA	PG	0,2	16	11	aprile	2001

B618	CANONICA D'ADDA	BG	0,4	54	17	dicembre	1999
B676	CAPOVALLE	BS	0,2	6	2	febbraio	2001
B695	CAPRILEONE	ME	0,2	25	31	marzo	1999
B735	CARBOGNANO	VT	0,4	25	20	marzo	2001
B759	CARDITO	NA	0,2	62	31	marzo	2001
B776	CARIFE	AV	0,2	4	26	marzo	2001
B781	CARINOLA	CE	0,2	18	8	febbraio	2001
B804	CARONIA **non applica**	ME	**0**	**nota/6211**	**16**	**maggio**	**2002**
B805	CARONNO PERTUSELLA	VA	0,2	14	27	marzo	2001
B864	CASALBELTRAME	NO	0,5	3	27	febbraio	2001
B921	CASALZUIGNO	VA	0,4	6	12	febbraio	2001
B966	CASIGNANA	RC	0,2	4	9	gennaio	2001
C255	CASTEL ROZZONE	BG	0,2	26	10	febbraio	2001
C291	CASTEL VOLTURNO	CE	0,4	23	1	febbraio	2001
C080	CASTELDELCI	PU	0,4	12	20	marzo	1999
C146	CASTELLAVAZZO	BL	0,2	4	23	febbraio	2000
C156	CASTELLETTO D'ERRO	AL	0,2	1	2	febbraio	2001
C223	CASTELNUOVO PARANO	FR	0,2	21	7	marzo	2001
C272	CASTELSARDO	SS	0,2	45	9	marzo	2001
C275	CASTELTERMINI	AG	0,2	8	20	febbraio	2001
C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	0,2	38	28	dicembre	2000
C306	CASTIGLIONE DEI GENOVESI	SA	0,3	16	30	gennaio	2001
C417	CEDEGOLO	BS	0,4	nota/2267	21	maggio	2002
C471	CENTURIPE	EN	0,4	60	22	dicembre	1999
C508	CERETTO LOMELLINA	PV	0,2	8	12	febbraio	2001
C581	CESSANITI **revoca aliquota**	VV	**0**	**9**	**10**	**aprile**	**2001**
C591	CEVO	BS	0,4	4	23	febbraio	2000
C713	CINTO EUGANEO	PD	0,2	11	16	febbraio	2001
C716	CIORLANO	CE	0,2	11	1	marzo	2001
C751	CITTIGLIO	VA	0,2	13	30	gennaio	2001
C766	CIVITA D'ANTINO	AQ	0,4	fax	16	maggio	2002
C841	COLLALTO SABINO	RI	0,4	11	31	gennaio	2001
C940	CONCA DEI MARINI	SA	0,3	14	13	marzo	2001
C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	0,4	nota/2843	30	maggio	2002
C971	CONTRADA	AV	0,2	2	24	febbraio	2001
C982	CORANA	PV	0,2	16	7	febbraio	2001
C984	CORBARA	SA	0,2	51	11	dicembre	2000
C987	CORBOLA	RO	0,4	22	27	febbraio	2001
C988	CORCHIANO	VT	0,5	fax	16	maggio	2002
D086	COSENZA	CS	0,4	10	15	maggio	2001
D170	CRISPANO	NA	0,2	28	6	marzo	2001
D221	CURNO	BG	0,2	24	31	gennaio	2001
D256	DAVERIO	VA	0,2	11	27	febbraio	2001
D257	DAVOLI	CZ	0,5	11	7	febbraio	2001
D259	DECIMOMANNU	CA	0,2	6	16	gennaio	2001
D272	DENICE	AL	0,2	1	7	marzo	2001
D318	DOLCEACQUA	IM	0,2	8	29	marzo	2001
D330	DOMEGGE DI CADORE	BL	0,4	12	7	febbraio	2001
D394	ELICE	PE	0,2	20	2	marzo	2001
D411	ENTRATICO	BG	0,2	8	16	febbraio	2001
D557	FERRUZZANO	RC	0,5	10	23	marzo	2001
D661	FONDACHELLI FANTINA	ME	0,2	fax	16	maggio	2002
D673	FONTANELLATO	PR	0,1	347	12	dicembre	2000
D688	FOPPOLO	BG	0,4	20	19	gennaio	2001
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE	0,4	8	31	gennaio	2001
D755	FRAGNETO L'ABATE	BN	0,4	34	14	marzo	2001
D832	FUTANI	SA	0,2	24	9	marzo	2001
D849	GAGLIANO CASTELFERRATO **revoca aliquota**	EN	**0**	**23**	**7**	**luglio**	**2000**
D886	GALLUCCIO	CE	0,4	7	8	febbraio	2001
D996	GESSOPALENA	CH	0,2	5	6	aprile	2001
E017	GIARRE	CT	0,45	37	17	marzo	2001
E033	GINESTRA	PZ	0,5	12	18	gennaio	2001
E044	GIOIOSA JONICA	RC	0,2	5	2	marzo	2001
M274	GOLFO ARANCI	SS	0,5	30	1	marzo	2001
E138	GRANCONA	VI	0,2	22	22	febbraio	2001

E201	GROSOTTO	SO	0,2	2	27	febbraio	2001
E233	GUALTIERI SICAMINO'	ME	0,4	12	27	febbraio	2001
E241	GUARDEA	TR	0,3	10	30	gennaio	2001
E260	GUILMI	CH	0,2	16	16	marzo	2001
E329	ISCHIA	NA	0,5	15	27	marzo	2001
E388	JESI	AN	0,3	fax	19	maggio	2002
E393	LABRO	RI	0,4	18	16	marzo	2001
M212	LADISPOLI	RM	0,3	83	30	marzo	2001
E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,5	5	20	febbraio	2001
E485	LAURINO	SA	0,2	66	9	marzo	2001
E549	LESINA	FG	0,2	24	1	febbraio	2001
E605	LIONI	AV	0,2	nota/6444	30	maggio	2002
E754	LUSCIANO	CE	0,2	38	28	febbraio	2001
E763	LUSIGLIE'	TO	0,2	5	31	gennaio	2001
E784	MACERATA CAMPANIA	CE	0,4	113	21	dicembre	2000
E779	MACCHIAGODENA	IS	0,2	45	5	marzo	2001
E814	MAGLIANO VETERE	SA	0,2	14	6	febbraio	2001
E829	MAGRE' - MAGREID **revoca aliquota**	BZ	**0**	**50**	**12**	**ottobre**	**2000**
E834	MAIDA	CZ	0,2	7	13	marzo	2001
E891	MANOCALZATI	AV	0,2	49	6	marzo	2001
E925	MARCELLINARA	CZ	0,2	45	19	marzo	2001
E929	MARCHIROLO	VA	0,2	fax	31	maggio	2002
E953	MARIANOPOLI **non applica**	CL	**0**	**fax**	**16**	**maggio**	**2002**
E995	MARUGGIO	TA	0,5	13	23	gennaio	2001
F021	MASSA FERMANA	AP	0,35	5	3	febbraio	2001
F032	MASSA MARITTIMA	GR	0,2	15	31	marzo	2001
F059	MATTINATA	FG	0,2	49	1	marzo	2001
F164	MEUGLIANO	TO	0,5	8	23	febbraio	2001
F191	MIASINO **non applica**	NO	**0**	**nota/1911**	**15**	**maggio**	**2001**
F277	MOJO ALCANTARA	ME	0,5	3	22	gennaio	2001
F304	MPLTENO	LC	0,2	21	8	febbraio	2001
F377	MONREALE **non applica**	PA	**0**	**nota/2552**	**23**	**maggio**	**2002**
F379	MONSAMPIETRO MORICO	AP	0,4	11	6	marzo	2001
F452	MONTECARLO	LU	0,2	29	16	marzo	2001
F455	MONTECASTELLO	AL	0,2	6	20	marzo	2001
F477	MONTECOMPATRI	RM	0,4	68	15	marzo	2001
F544	MONTELEPRE	PA	0,3	15	24	marzo	2001
F556	MONTEMAGNO	AT	0,1	6	26	gennaio	2001
F578	MONTENERODOMO	CH	0,2	7	12	marzo	2001
F586	MONTEPAONE	CZ	0,5	157	18	dicembre	2000
F607	MONTEROSSO CALABRO	VV	0,4	11	31	marzo	2001
F636	MONTESARCHIO	BN	0,4	159	23	marzo	2001
F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	0,4	8	24	febbraio	2001
F822	MUSEI **non applica**	CA	**0**	**nota/2778**	**31**	**maggio**	**2002**
F842	NARDO'	LE	0,5	515	24	novembre	2000
F894	NIELLA BELBO	CN	0,2	48	7	dicembre	2000
F910	NOCERA TERINESE	CZ	0,2	48	8	marzo	2001
F986	NURRI	NU	0,3	115	29	dicembre	2000
F996	OCRE	AQ	0,2	4	28	febbraio	2001
G036	OLIVERI	ME	0,5	13	28	febbraio	2001
G063	OMIGNANO	SA	0,2	30	28	febbraio	2001
G082	OPPIDO MAMERTINA	RC	0,2	33	13	marzo	2001
G143	ORTONOVO	SP	0,2	nota/5443	7	maggio	2002
G146	ORTUERI	NU	0,4	8	7	aprile	2001
G232	PAGANICO SABINO	RI	0,3	4	31	marzo	2001
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	0,5	6	26	febbraio	2001
G271	PALENA	CH	0,4	11	2	marzo	2001
G288	PALMI	RC	0,5	4	20	gennaio	2001
G294	PALOMBARO	CH	0,1	3	24	febbraio	2001
G331	PARENTI	CS	0,2	10	28	febbraio	2001
G334	PARETO	AL	0,2	3	9	marzo	2001
G451	PERGINE VALDARNO	AR	0,2	17	17	marzo	2001
G458	PERLO	CN	0,5	4	2	marzo	2001
G493	PESCOCOSTANZO	AQ	0,4	fax	4	giugno	2002
G538	PIAGGINE	SA	0,2	40	9	marzo	2001

G623	PIETRAPERTOSA	PZ	0,4	17	26	febbraio	2001
G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	0,2	10	11	gennaio	2001
G647	PIEVE D'OLMI	CR	0,225	18	29	gennaio	2001
G676	PINO D'ASTI	AT	0,2	4	6	febbraio	2001
G716	PITIGLIANO	GR	0,2	31	22	marzo	2001
G724	PIZZOFERRATO	CH	0,2	24	24	marzo	2001
G791	POLISTENA	RC	0,2	39	7	febbraio	2001
B662	PONTE NELLE ALPI	BL	0,3	99	18	dicembre	2000
G995	PRATELLA	CE	0,2	26	6	marzo	2001
H062	PRIGNANO CILENTO	SA	0,2	44	23	marzo	2001
H071	PROCENO	VT	0,4	38	23	marzo	2001
H088	PULA	CA	0,4	48	29	marzo	2001
H098	QUADRI	CH	0,2	29	27	marzo	2001
H102	QUARANTI	AT	0,4	2	26	marzo	2001
H117	QUARTO D'ALTINO	VE	0,4	13	29	gennaio	2001
H210	RECALE	CE	0,2	nota/4383	21	maggio	2002
H287	RIGNANO GARGANICO	FG	0,5	158	20	dicembre	2000
H298	RIO SALICETO	RE	0,2	nota/2857	12	aprile	2002
H383	ROCCABERNARDA	KR	0,2	fax	17	giugno	2002
H417	ROCCALBEGNA	GR	0,4	4	14	febbraio	2001
H423	ROCCAMONFINA	CE	0,2	fax	27	maggio	2002
H477	RODENGO SAIANO	BS	0,2	24	23	gennaio	2001
H478	RODERO **non applica**	CO	**0**	**nota/1759**	**21**	**maggio**	**2002**
H489	ROGHUDI	RC	0,2	fax	20	maggio	2002
H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	0,4	10	29	marzo	2001
H542	RONCOFREDDO	FC	0,2	11	22	febbraio	2001
H546	RONDANINA	GE	0,5	2	29	gennaio	2001
H629	RUDA	UD	0,2	2	30	gennaio	2001
H013	SAMO	RC	0,4	nota	13	giugno	2001
H765	SAN BASILE	CS	0,2	11	24	marzo	2001
H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN	0,2	45	19	dicembre	2000
H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	0,2	50	15	dicembre	2000
H831	SAN FELE	PZ	0,1	21	5	marzo	2001
H857	SAN GEMINI	TR	0,2	8	9	marzo	2001
H863	SAN GERMANO DEI BERICI	VI	0,2	20	19	febbraio	2001
H939	SAN GREGORIO MATESE	CE	0,1	46	30	ottobre	1998
H970	SAL LUCA	RC	0,2	nota/3045	22	maggio	2002
F043	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	0,2	40	10	marzo	2001
H099	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO **non applica**	PN	**0**	**nota/2216**	**10**	**maggio**	**2002**
H990	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	0,2	19	20	marzo	2001
I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	0,2	nota/333	24	maggio	2002
I054	SAN NICANDRO GARGANICO	FG	0,4	fax	22	maggio	2002
I130	SAN POTITO SANNITICO	CE	0,2	24	7	marzo	2001
I154	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	0,2	15	20	febbraio	2001
I174	SANTA CRISTINA GELA	PA	0,2	35	28	dicembre	2000
I188	SANTA FLAFIA	PA	0,2	14	30	marzo	2001
I240	SANTA MARIA DI LICODIA **non applica**	CT	**0**	**nota/515**	**22**	**maggio**	**2002**
I192	SANT'AGATA DI ESARO	CS	0,2	16	15	marzo	2001
I201	SANT'AGATA FELTRIA	PU	0,4	31	28	marzo	2001
I213	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	0,2	9	20	febbraio	2001
I271	SANT'ANDREA FRIUS	CA	0,2	14	27	marzo	2001
M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	SS	0,4	78	22	dicembre	2000
I357	SANTO STEFANO DEL SOLE	AV	0,2	28	23	febbraio	2001
I371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	0,4	16	8	febbraio	2001
I445	SARTEANO	SI	0,2	12	19	marzo	2001
I476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	0,4	nota/1392	16	maggio	2002
I483	SCAFATI	SA	0,4	fax	13	maggio	2002
I492	SCALETTA ZANCLEA	ME	0,4	13	19	aprile	2001
I537	SCILLA	RC	0,2	19	26	febbraio	2001
I558	SECINARO	AQ	0,2	8	30	marzo	2001
I589	SELLIA	CZ	0,4	5	5	aprile	2001
I600	SEMINARA	RC	0,2	22	23	marzo	2001
I641	SERRACAPRIOLA	FG	0,4	9	3	aprile	2001
I656	SERRATA	RC	0,2	3	10	aprile	2001
I736	SILLAVENGO **non applica**	NO	**0**	**nota/1224**	**23**	**maggio**	**2002**

I767	SIZZANO **revoca aliquota**	NO	**0**	**12**	**14**	**febbraio**	**2001**
I799	SOLESINO	PD	0,2	29	8	febbraio	2001
I848	SORDIO	LO	0,2	10	8	febbraio	2001
I851	SORGONO	NU	0,2	nota/2496	24	maggio	2002
I873	SOVERE	BG	0,4	nota/4214	23	maggio	2002
I879	SOVIZZO	VI	0,2	7	16	febbraio	2001
G887	STELLA CILENTO	SA	0,2	nota/1983	24	maggio	2002
L047	TARANTA PELIGNA	CH	0,2	7	24	febbraio	2001
L055	TARSIA	CS	0,4	28	12	marzo	2001
L056	TARTANO	SO	0,2	5	29	febbraio	2000
L070	TAVERNA **revoca aliquota dall'1.1.2000**	CZ	**0**	**13**	**29**	**febbraio**	**2000**
L104	TERDOBBIATE	NO	0,2	2	6	marzo	2001
L166	TIGGIANO	LE	0,2	9	23	marzo	2001
L192	TOLFA	RM	0,2	43	31	gennaio	2001
L207	TORANO NUOVO	TE	0,2	21	5	febbraio	2001
L227	TORNIMPARTE **revoca aliquota dall'1.1.2001**	AQ	**0**	**1**	**14**	**marzo**	**2001**
L230	TORO	CB	0,4	14	7	febbraio	2001
L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH	0,2	39	22	febbraio	2001
L321	TRAMATZA	OR	0,4	nota/1975	7	giugno	2002
L430	TRIORA	IM	0,2	2	30	marzo	2001
L431	TRIPI	ME	0,4	nota/3022	27	maggio	2002
L448	TROINA **non applica**	EN	0	nota//7361	11	giugno	2002
L485	UGGIANO LA CHIESA	LE	0,2	34	13	marzo	2001
L503	URI	SS	0,1	39	29	ottobre	1998
L544	VALBONDIONE	BG	0,2	26	24	febbraio	2001
G540	VALLE DELL'ANGELO	SA	0,2	9	6	marzo	2001
L613	VALLERMOSA	CA	0,2	23	23	febbraio	2001
L626	VALLIO TERME	BS	0,2	21	20	dicembre	1999
L636	VALMALA	CN	0,2	3	11	gennaio	2001
L671	VARANO BORGHI	VA	0,2	26	19	febbraio	2001
L951	VILLAFRATI	PA	0,1	7	7	marzo	2001
L970	VILLAMIROGLIO	AL	0,4	4	21	febbraio	2001
M065	VIONE **non applica**	BS	**0**	**nota/1254**	**31**	**maggio**	**2002**
M194	ZOVENCEDO	VI	0,2	14	20	febbraio	2001
M204	ZUNGRI	VV	0,2	14	6	febbraio	2001

ERRATA CORRIGE

MINISTERO DELLE FINANZE

ELENCO DEI COMUNI CHE HANNO DELIBERATO LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2001 AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N.360. (Elenchi pubblicati nel supplemento ordinario n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001 e n. 287 del 9 dicembre 2001 alla *Gazzetta Ufficiale n. 27* dell'1 febbraio 2002)

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 21 il rigo sottoindicato:***

C930	COMMESSAGGIO	MN	0,2	8	5	febbraio	2001

LEGGASI

C930	COMMESSAGGIO	MN	0,1	8	5	febbraio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 72 il rigo sottoindicato:***

D474	FALCONE	ME	0,2	116	21	maggio	2001

LEGGASI

D474	FALCONE	ME	0,4	27	14	febbraio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 70 il rigo sottoindicato:***

F015	MASIO	MN	0,4	14	9	marzo	2001

LEGGASI

F015	MASIO	AL	0,4	14	9	marzo	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2001 ***nella pagina 207 il rigo sottoindicato:***

L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	0,2	42	22	febbraio	2001

LEGGASI

L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	0,4	42	22	febbraio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2001
Il Comune di CACCAMO con delibera n. 152 del 19 dicembre 2000 aveva applicato l'aliquota dello 0,2 punti percentuali per l'anno 2001, con delibera n. 24 dell'11 marzo 2002 (trasmessa al Ministero in data 25.3.02) il Comune ha ratificato la precedente delibera applicando per l'anno 2001 l'aliquota dello 0,4 punti percentuali, *pertanto, nella pagina 71 il rigo sotto indicato:*

B315	CACCAMO	PA	0,2	20	25	gennaio	2001

LEGGASI

B315	CACCAMO	PA	0,2	20	25	gennaio	2001

* Nell'elenco pubblicato *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2001 ***nella pagina 89 il rigo sottoindicato:***

A461	ASCIANO	PI	0,2	20	22	febbraio	2001

LEGGASI

A461	ASCIANO	SI	0,2	20	22	febbraio	2001

* Nell'elenco pubblicato *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2001 ***nella pagina 89 il rigo sottoindicato:***

B351	GAGGIANO	SA	0,4	14	6	marzo	2001

LEGGASI

B351	CAGGIANO	SA	0,4	14	6	marzo	2001

* Nell'elenco pubblicato *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2001 ***nella pagina 90 il rigo sottoindicato:***

C914	COMANO	MS	0,2	9	12	febbraio	2001

LEGGASI

C914	COMANO	MS	0,5	9	12	febbraio	2001

* Nell'elenco pubblicato nel S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2000
Il Comune di TAVERNA con delibera n. 33 del 29 ottobre 1998 aveva applicato l'aliquota dell'addizionale irpef dello 0,2 punti percentuali per l'anno 1999, 0,4 punti percentuali per l'anno 2000 e 0,5 punti percentuali per l'anno 2001. Successivamente con delibera n.13 del 29 febbraio 2000 (trasmessa al Ministero in data 27.5.02) il Comune ha ratificato la precedente delibera non applicando per l'anno 2000, 2001 e 2002 l'aliquota addizionale irpef, pertanto, *nella pagina 57 il rigo sotto indicato:*

L070	TAVERNA	CZ	0,4	33	29	ottobre	1998

LEGGASI

L070	TAVERNA	CZ	0	13	29	febbraio	2000

02A08646

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione alla società «Interporto di Vado I.O. s.c.p.a.», ad ampliare gli impianti di magazzino generale ai locali ove già esercitava la «Multiterminal s.r.l.», in Vado Ligure.

Con decreto ministeriale 3 giugno 2002 la società «Interporto di Vado I.O. s.c.p.a.», con sede in Vado Ligure (Savona), via Trieste, 25, è autorizzata ad ampliare gli impianti di magazzino generale ai locali ove già esercitava la «Multiterminal s.r.l.», con sede in Vado Ligure (Savona), via Trieste, 25, alla quale l'autorizzazione è stata revocata.

02A08627

REGIONE PUGLIA

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Quey Angela Maria, Paolo Francesco, Francesca e Anna Maddalena.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 676 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Quey Angela Maria, Paolo Francesco, Francesca e Anna Maddalena, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera del sub-commissario prefettizio n. 691 del 20 aprile 1998.

02A08699

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà della soc. Simco S.r.l.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 675 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dedella soc. Simco S.r.l., in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 75 del 9 novembre 1998.

02A08700

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà della soc. Ventura Germano e Salvatore S.n.c.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 674 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà della soc. Ventura Germano e Salvatore S.n.c., in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 60 del 30 aprile 1999.

02A08701

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. Todisco Lorenzo.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 672 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. Todisco Lorenzo, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 80 del 5 luglio 1999.

02A08702

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Trabucco Carmine, Angela, Emanuela.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 661 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Trabucco Carmine, Angela, Emanuela, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 62 del 9 novembre 1998.

02A08703

Variante al piano particolareggiato dell'agglomerato di Lecce - Surbo proposta dal consiglio di amministrazione del S.I.S.R.I. (ex ASI) con delibera n. 179 del 12 settembre 2000 e con delibera n. 6 del 28 novembre 2000.

La Giunta della regione Puglia con atto n. 668 del 28 maggio 2002 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la proposta di variante al piano particolareggiato dell'agglomerato di Lecce - Surbo proposta dal consiglio di amministrazione del S.I.S.R.I. (ex ASI) di Lecce con delibera n. 179 del 12 settembre 2000 e con delibera n. 6 del 28 novembre 2000.

02A08684

Approvazione del progetto relativo al recupero funzionale dell'immobile rurale denominato Masseria Alfieri, adottato dal c.c. di Ruvo di Puglia, con delibera n. 41 del 26 aprile 1999.

La Giunta della regione Puglia con atto n. 627 del 28 maggio 2002 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale in struttura ricettiva rurale della Masseria Alfieri di Mastrorilli Domenico ed altri, da destinare a struttura ricettiva, adottato da c.c. di Ruvo di Puglia con delibera n. 41 del 26 aprile 1999 in variante al P.R.G. vigente ed adottato ai sensi della legge regionale n. 20/98.

02A08683

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651153/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035